

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Dichiarazioni di voto di diversi deputati sulla proposta del deputato Ricasoli approvata ieri. = Istanza del deputato Brida per l'appello nominale. = Comunicazione fatta dalla Corte dei conti delle registrazioni con riserva. = Avvertenza del presidente sull'ordine del giorno, e sulla discussione del progetto di legge per l'unificazione amministrativa — Osservazioni e riserve dei deputati Macchi e Cadolini, e risposte del ministro per l'interno, Lanza, e del presidente. = Presentazione di un progetto di legge per il collocamento di un nuovo filo telegrafico da Torino a Napoli per Firenze, e di un altro da Torino a Firenze. = Seguito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione del deputato Sanguinetti circa le deliberazioni della Commissione, e spiegazioni del relatore Nisco — Proposta del relatore all'articolo 8 — Emendamento del deputato Mellana — Osservazioni del ministro per le finanze, Sella, e dei deputati Cocco, Allievi, Panattoni e Nisco, relatore — È rinviato all'articolo 34 — Obbiezioni dei deputati De Luca e Sanguinetti, sugli articoli 8 e 9, e chiarimenti del ministro e del relatore = Proposta del deputato Cocco — Approvazione dell'articolo con emendamento del deputato Cavallini — Proposizione del deputato De Luca all'articolo 10, oppugnato dai deputati Panattoni, Nisco, relatore, Mellana, Sanguinetti, Allievi e De Filippo — È rinviato alla Commissione — Obbiezioni del deputato Mellana all'articolo 11, approvato dopo spiegazioni dei deputati Nisco e Sanguinetti = Proposizione soppressiva dei deputati Berteia e De Luca dell'articolo 12 — Osservazioni e spiegazioni dei deputati Nisco, relatore, De Cesare e De Filippo — Rinvio alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 11½ pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10305. Duecento ventuno abitanti di Lugo esprimono il voto che venga sollecitamente approvata la soppressione di tutte le corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici.

10306. La Giunta municipale di Pettorano in provincia d'Aquila, chiede al Parlamento, nell'unificare il modo di esigere le imposte dirette, adotti il sistema proposto dal notaio Torrigiani, o quello attualmente vigente nelle provincie meridionali.

10307. Mille seicento trentotto impiegati dello Stato, premesse alcune osservazioni per dimostrare come la legge d'imposta sulla ricchezza mobile manchi a loro riguardo di equità, e sia di difficile applicazione, chiedono che venga stabilita una imposta fissa sugli stipendi in ragione dei medesimi e non di località.

10308. Il Consiglio comunale di Lagonegro reclama contro la proposta della Commissione della Camera di lasciare ad ulteriori risoluzioni il provvedere intorno alla strada nazionale da Sapri a Senise (capitolo 121 del bilancio dei lavori pubblici) e di limitare i lavori al tronco da Sapri alla strada nazionale delle Calabrie.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Stanislao Abate da Lanciano — Suo scritto intorno ai mezzi per distruggere il brigantaggio nelle provincie napoletane, copie 20;

Il presidente della Camera di commercio ed arti in Messina — Reclamo al Governo ed al Parlamento sul progetto per l'abolizione delle città franche, copie 50.

DE BONI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione, perchè sia abolita la pena capitale e perchè sieno soppresse tutte le corporazioni religiose.

Il popolo di Faenza raccolto domenica scorsa in assemblea popolare, prese queste deliberazioni.

Per valutare l'importanza di tale voto bisogna considerare che Faenza novera circa 10,000 abitanti. A quest'assemblea popolare intervennero circa 2600 contadini. Perciò questo voto è il voto intero, unanime di una città la quale domanda piaccia al Parlamento, dopo l'unità delle imposte, d'iniziare anche l'unità del progresso.

(I deputati Mazziotti, Pepoli, Fiorenzi, Vanotti, dichiarano che se si fossero trovati presenti alla Camera nel punto in cui si votava sull'ordine del giorno dell'onorevole Ricasoli avrebbero dato a quello il loro voto favorevole.)

CAIROLI. Non essendo intervenuto ieri alla Camera

per motivi di salute, sento il dovere di dichiarare che avrei votato contro l'ordine del giorno del deputato Ricasoli, col quale, a nome della concordia, si seppellisce la giustizia.

BANCO. Anch'io dichiaro che se mi fossi trovato presente alla votazione dell'ordine del giorno proposto dal deputato Ricasoli avrei votato pel *no*.

MELLANA. Mi rincresce che un forte male di gola mi abbia impedito ieri di trovarmi al mio posto; se mi fossi trovato presente avrei colla parola e col voto protestato contro l'ordine del giorno Ricasoli che io ritengo come una nuova sventura italiana. (*Rumori a destra, e voci: No! no!*).

Voci a sinistra e al centro sinistro: Sì! sì!

PRESIDENTE. Ma ora non si può....

MELLANA. Sì, lo ripeto, è una nuova sventura italiana!

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Mellana, quando una deliberazione è presa, non se ne può qui portare censura.

MELLANA. Sono nel mio diritto.

BRIDA. L'onorevole Mellana ha ragione nel dire che è una nuova sventura... (*Movimenti in senso diverso*). Chiedo di parlare.

Ieri fra i motivi a cui l'onorevole Ricasoli ha accennato per far prendere in considerazione il suo ordine del giorno, ha anche invocato il bisogno di dar presto assetto ai lavori parlamentari. Ma quest'oggi io scorgo che la Camera, tanto numerosa ieri, è pressochè deserta; prego quindi l'onorevole presidente a far procedere, secondo il regolamento, all'appello nominale, ed ove la Camera non sia in numero, a sciogliere la seduta. (*Bene! Bravo! a sinistra*)

SANGUINETTI. Ieri fui a letto perchè tormentato da febbre; se fossi stato presente avrei votato contro la proposta Ricasoli, e ciò per le ragioni addotte dall'onorevole mio amico Mellana.

PRESIDENTE. Il deputato Chiapusso scrive che se nella seduta di ieri si fosse trovato nell'aula in tempo, avrebbe votato contro l'ordine del giorno Ricasoli, come nel precedente appello aveva votato perchè si passasse sul medesimo all'ordine del giorno puro e semplice.

L'onorevole presidente della Corte dei conti scrive:

« Adempiendo la disposizione dell'articolo 18 della legge 14 agosto 1862 (numero 800) il sottoscritto si pregia di trasmettere a cotesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nello scorso anno 1864. »

Questo elenco sarà stampato e distribuito.

MICHELINI. Ieri, avendo votato per il *sì* sull'ordine del giorno puro e semplice, siccome credeva che in quell'ora tarda non si sarebbe proceduto ad altra votazione, me ne sono andato; ora dichiaro che se mi fossi trovato presente avrei votato contro l'ordine del giorno Ricasoli.

BRIDA. Ho fatto una proposta. Io prego l'onorevole presidente ad uniformarsi al regolamento. Trascorsa un'ora, si procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Vi si procederà fra pochi momenti.

BELLAZZI. Prego la Camera a voler dichiarare l'urgenza della petizione numero 10307.

Con questa petizione 1638 impiegati dello Stato, provando come la legge 14 luglio 1864 per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile li colpisce unitamente ai militari d'un aggravio maggiore di quello al quale sottostanno tutti gli altri contribuenti, domandano un provvedimento: tale provvedimento d'altronde fu riconosciuto necessario da considerazioni già svolte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, e da dichiarazioni governative.

(*Si procede all'appello nominale il quale è interrotto.*)

MARSICO. Ieri sera non ero presente quando si fece la votazione. Dichiaro che, se mi fossi trovato presente, avrei votato per l'ordine del giorno proposto dall'onorevole La Porta e contro quello dell'onorevole Ricasoli.

REGNOLI. Sebbene io sia stato presente alla discussione, mi trovai per caso assente al momento della votazione. Dichiaro quindi che, se vi fossi stato, mi sarei astenuto io pure, come quasi tutti gli altri membri della Commissione; e mi riporto del resto a quanto dissero l'onorevole presidente della Commissione stessa e specialmente l'onorevole Biancheri.

SCRUGLI. Non essendomi trovato presente ieri alla votazione, dichiaro che avrei votato per l'ordine del giorno del barone Ricasoli.

FARINA. Se mi fossi trovato presente alla seconda votazione che ha avuto luogo ieri per appello nominale, avrei votato per il *no* sull'ordine del giorno Ricasoli.

LOVITO. Con la petizione 10308 il comune di Lagonegro in Basilicata prega la Camera a volere alligare nel bilancio dei lavori pubblici una somma sufficiente a proseguire e completare la strada nazionale da Sapri al Jonio per la Valle del Siuno. Tale petizione è appoggiata a validissime ragioni, ed a serie considerazioni, ed è dettata dalla preoccupazione che quel comune divide con circa cento mila abitanti di quel circondario da che la Commissione del bilancio presentava alla Camera la sua relazione nella tornata del 3 novembre 1864. Or, trattandosi d'argomento non solo grave e che importò la spesa finora di circa tre milioni e mezzo di lire, ma di urgenza perchè dovrà occuparsene la Commissione del bilancio per l'anno in corso, io ardisco pregare la Camera a dichiarare non solo l'urgenza di questa petizione, ma a volerla inviare alla Commissione del bilancio.

(È inviata alla Commissione del bilancio.)

BRUNET. Assente ieri dalla Camera per cagione di malattia, dichiaro adesso che nella votazione avrei risposto *sì* all'ordine del giorno puro e semplice, e *no* sulla proposta del deputato Ricasoli.

MELLANA. Signor presidente, qual è il risultato dell'appello che s'è testè compiuto?

PRESIDENTE. Mancano solo due o tre deputati.

MOZIONI D'ORDINE.

PRESIDENTE. Da alcuni giorni è stata distribuita la relazione della Commissione intorno alla facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge d'ordine amministrativo.

Se la Camera non avesse nulla in contrario, io proporrei di mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno per sabato prossimo, 28 di questo mese.

MACCHI. Domando la parola.

Se ho bene inteso, si vorrebbe ordinare l'ordine del giorno per modo da mettere in discussione nuovi progetti di legge, prima che abbia luogo lo svolgimento del mio. Or dico che al punto cui siamo giunti, la Camera, anche per sentimento di decoro, non potrebbe rimandare più oltre lo svolgimento della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Dirò all'onorevole deputato Macchi che ho proposto alla Camera di mettere quella legge all'ordine del giorno di sabato 28 di questo mese, in quanto ho speranza che possiamo per quell'epoca terminare i lavori in corso.

MACCHI. Ma la mia proposta essendo già stata posta all'ordine del giorno dapprima, io reclamo il diritto di precedenza.

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole Macchi reclama a titolo di diritto che la sua proposta, riguardo all'iscrizione di una rendita in favore del Governo provvisorio di Lombardia del 1848, debba avere la precedenza.

La Camera è libera di stabilire il giorno che essa stima opportuno per questo svolgimento, ma io non credo che l'onorevole Macchi possa invocare ciò in via di diritto.

La Camera aveva già preso impegno di dare la precedenza a tutte le leggi d'unificazione sia amministrativa, sia legislativa, e l'onorevole preopinante non può sicuramente contestare che, per quanto importante sia il progetto di legge che egli intende di svolgere, pure la sua importanza, a fronte di quella delle leggi d'unificazione amministrativa e legislativa, è certamente inferiore. Adunque, avendo noi il tempo molto limitato, ritengo che non si dovrebbe postergare la discussione di queste leggi d'unificazione ad un altro progetto di legge, tanto più quando non vi è molta probabilità che questo progetto di legge, il quale si trova ora nel suo primo stadio, che ha ancora bisogno dopo lo svolgimento di andare agli uffici prima che si nomini una Commissione per esaminarlo, non vi è, dico, molta probabilità che possa in questo scorcio di Sessione essere convertito in legge.

Quindi io non mi oppongo a che sia anche svolto questo progetto, se prima di sabato vi sarà il tempo necessario a far questo; ma se mai non vi fosse tempo, io credo che non si dovrebbe rimandare ad un altro giorno la discussione del progetto di legge sull'unifica-

zione amministrativa unicamente per dar luogo allo svolgimento della proposta del deputato Macchi.

La mia proposta adunque si riduce a questi termini che mi lusingo che l'onorevole deputato avrà ben inteso, che, cioè, se prima di sabato vi è tempo di svolgere la sua proposta, il Ministero non vi fa nessuna difficoltà; se invece per dar luogo a questo svolgimento si volesse rimandare ad altro giorno la discussione delle leggi sulla unificazione amministrativa, crederei di dovermi opporre.

MACCHI. Io aveva parlato di diritto, inquantochè accennava ad una deliberazione della Camera ripetutamente già presa.

Ricorderà la Camera come il giorno in cui, dopo il consenso *unanime* di tutti gli uffizi, la Presidenza ha dato lettura del mio progetto di legge, io, interrogato dal signor presidente quando avessi intenzione di svolgerlo, abbia risposto che era fin da quel momento agli ordini della Camera.

Il ministro delle finanze allora, benchè non gli giungesse nuovo il mio progetto di legge, chiese tempo fino al lunedì successivo, dicendo aver bisogno di fare ulteriori studi. Al che io risposi che ben volentieri mi rimetteva al giorno da lui stabilito, convinto come era che quanto più egli l'avesse studiata la mia proposta di legge, tanto più ne avrebbe riconosciuto il diritto, la convenienza e l'opportunità. Dunque per consenso mio, del ministro delle finanze e del presidente era già stabilito che lo svolgimento della mia proposta di legge si doveva fare lo scorso lunedì.

Il ministro dell'interno allora si alzò, e, consentendo egli pure in questa proposta del lunedì, ha fatto una riserva pel caso in cui, per svolgere la mia proposta di legge, si fosse dovuto interrompere una discussione *già incominciata* sulle leggi di unificazione. Il lunedì venne; leggi di unificazione non erano incominciate, e quindi non si trattava di nulla interrompere. Tuttavia io acconsentisci a lasciar trascorrere un'altra settimana, finchè venne il sabato.

Ricorderà la Camera con quanto dispiacere sabato noi ci siamo trovati innanzi a questo fatto: di veder sottoposti alla discussione due progetti di legge, per l'uno dei quali non si trovava neppure presente la Commissione, e l'altro era destituito dei necessari documenti.

Venne chiesto da un onorevole collega che, per evitare lo sconcio di restare oziosi a perder tempo aspettando che venisse la Commissione e giungessero i documenti, fossi io invitato a svolgere il mio progetto di legge che era all'ordine del giorno. Il ministro delle finanze si oppose dicendo non aver pensato a portare seco le carte necessarie per darmi risposta.

Ben vede la Camera che se dopo tutto questo si venisse ora con altri pretesti o con ragioni più o meno speciose a mandare, diciamo la parola, alle calende greche lo svolgimento richiesto, si avrebbe diritto di pensare che si voglia fare una mistificazione, e così negare un atto di giustizia, e disconoscere un formale diritto.

Per quanto siano gravi le leggi che il ministro dell'interno propone, e sono certamente gravissime, lo svolgimento di una proposta di legge non può prender tanto di tempo da rendere impossibile la discussione delle altre da lui ricordate.

Per conseguenza prego il signor presidente di fare in modo che la mia proposta possa essere svolta.

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 8. Ricorda la Camera come...

Voci a sinistra. E sulla proposta Macchi che cosa si delibera?

PRESIDENTE. Non c'è nulla a deliberare. Si è detto che il giorno 28 si sarebbe messo all'ordine del giorno il progetto di legge per l'unificazione amministrativa. L'onorevole Macchi disse acconsentirvi, purchè ciò non avesse ad impedire lo svolgimento della sua proposta.

Io accennai come sperassi che in questi pochi giorni e prima del 28 i lavori in corso potessero essere terminati, e così lo svolgimento della sua proposta avrebbe potuto aver luogo. Non occorre adunque il decidere oggi alcunchè; quando saremo al 28, la Camera, se sarà d'uopo, vedrà ciò che sarà meglio di fare.

MASSARI. Domando la parola.

Rimane però ben inteso fin da ora che la legge d'unificazione è posta all'ordine del giorno per il 28.

PRESIDENTE. Ben inteso, sarà posta all'ordine del giorno per il 28.

Del resto, sia detto una volta per sempre, ogni deliberazione di questa guisa vuol sempre ritenersi subordinata a ciò che il bene pubblico più urgentemente richiede.

Non vuoi dunque mai stabilire nel regolare i lavori parlamentari un inflessibile precetto che sia di ostacolo a far ciò che potrà farsi di meglio nell'avvenire; vuoi lasciare una certa latitudine, affinchè la Camera sia libera di adattarsi alle circostanze, al tempo, alle necessità.

Ecco il motivo per cui non ho creduto di dover invitare la Camera a deliberar cosa alcuna. Io spero ancora che prima del giorno 28 lo svolgimento della proposta Macchi avrà avuto luogo, ma in caso diverso sarà sempre a tempo la Camera di decidere se voglia o no dargli la parola per isvolgere la sua proposta prima che cominci la discussione della legge per la unificazione amministrativa.

CADOLINI. Chiedo di parlare su quest'incidente.

PRESIDENTE. Ma, Dio buono! Quest'incidente mi sembra terminato.

CADOLINI. Non mi sembra niente affatto terminato. Parlo su quest'incidente e farò una proposta.

PRESIDENTE. Parli.

CADOLINI. Ognuno sa che siamo verso il termine della legislatura. Se per isvolgere un disegno di legge che dovrebbe essere svolto quest'oggi si attende una settimana o forse un maggior numero di giorni, è cosa evidente che con ciò si stabiliscono tali condizioni di cose che renderanno impossibile la discussione di questo disegno di legge nella presente legislatura; quindi se ne rende anche vano lo svolgimento. È naturale che

se tale svolgimento dovesse farsi nell'ultima settimana in cui ci troveremo riuniti, credo che lo stesso onorevole Macchi direbbe: a che serve ch'io svolga una proposta, se questa non avrà più tempo di percorrere il corso prescritto?

Perciò, a mio giudizio, non sarebbe conveniente accettare il sistema proposto dall'onorevole signor presidente, sistema per altro che egli indicava in maniera non abbastanza chiara, perocchè, se non ho male inteso, egli non accennava precisamente in qual giorno si dovrà fare lo svolgimento della proposta Macchi, bensì diceva che nella seduta di sabato sarà stabilito dalla Camera il giorno in cui dovrà aver luogo....

PRESIDENTE. Non è così, onorevole Cadolini! Ella disse che si dovrebbe discutere oggi il progetto Macchi. Questo progetto non è il primo all'ordine del giorno; si discuterà se vi sarà tempo; ma prima di questo è all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge concernente la riscossione delle imposte dirette; c'è il disegno di legge relativo alla vendita di beni demaniali in Toscana; quindi viene lo svolgimento della proposta Macchi. Quando si pone all'ordine del giorno un disegno di legge s'intende che deve venire in discussione secondo l'ordine a questo riguardo stabilito, e che se nel giorno stesso si può discutere, si discute, e se non si può non si discute, ma tiene il suo posto per la tornata successiva; quanto meno generalmente. Quando saremo giunti al giorno di sabato prossimo, se prima di quell'epoca non sarà esaurito l'ordine del giorno delle materie che precedono la proposta del deputato Macchi, si delibererà se si debba dar facoltà all'onorevole Macchi di svolgere la sua proposta.

Mi pare che questo sia abbastanza chiaro.

CADOLINI. Dunque resta inteso, signor presidente, che prima delle leggi amministrative nell'ordine del giorno di sabato ci sarà lo svolgimento di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Credo di essermi pronunciato abbastanza. Quel giorno si delibererà.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUMENTO DI FILI TELEGRAFICI.**

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge pel collocamento di un nuovo filo telegrafico tra Firenze e Torino, e per un nuovo filo tra Firenze e Napoli.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI
LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette.

TORNATA DEL 24 GENNAIO

Ritiene la Camera come nella seduta di sabato si fosse votato l'articolo 7. Ora dunque la discussione si apre sull'articolo 8.

Ne darò lettura:

« Art. 8. Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza, o la paghi solamente in parte, sarà assoggettato ad una multa corrispondente al 2 per mille della somma non pagata per giorno durante 25 giorni.

SANGUINETTI. Prima che si entri nella discussione, intendo fare una dichiarazione.

Nella tornata del 21 si è incominciata la discussione di questo progetto di legge. Io era ammalato e non ho potuto intervenire alla Camera. Con mia sorpresa ho letto nel rendiconto queste parole dell'onorevole presidente:

« *Presidente.* Qui sento oramai il bisogno d'intervenire, imperocchè veggio che non si è a giorno del fatto....

PRESIDENTE. Questo che cosa ha a fare coll'ordine del giorno?

SANGUINETTI. Sentirà che cosa vi ha a fare. Io voglio sgravarmi in faccia al pubblico di una responsabilità che non ho e che non voglio avere.

Il signor presidente dunque ha detto:

« Qui sento oramai il bisogno d'intervenire, imperocchè veggio che non si è a giorno del fatto, e di qui gli errori, gli equivoci, le inopportune parole.

« Il progetto di legge che ora si tratta di discutere sulla esazione delle imposte dirette fu presentato fin dal 29 marzo 1863, e ne fu presentata la relazione il 12 del successivo maggio, e consta di tre titoli.

« Se ne intraprese la discussione nello scorso dicembre e si votò l'articolo 1°, l'articolo di massima, l'articolo che informa tutta la legge.

« Dopo ciò il Ministero e la Commissione dichiararono concordi essere opportuno di sospenderne la discussione, perchè fosse il caso di rivedere il progetto e di introdurre alcune modificazioni. »

Sin qui il racconto del presidente è pienamente conforme alla verità: ma viene poi un altro comma in cui vi è una inesattezza, che debbo rilevare:

« Così avvenne: il signor ministro delle finanze e la Commissione si riunirono, e convennero sopra vari emendamenti ai singoli articoli, o quanto meno a molti degli articoli del progetto. »

Premetto che non intendo per nulla intaccare la buona fede dell'onorevole signor presidente, la conosco abbastanza, e spero che egli non vorrà prendere in mala parte le mie parole, ma questo non è esatto.

Io avrei creduto che prima che incominciasse la discussione, la Commissione sarebbe stata riunita, e gli emendamenti sarebbero stati discussi nel suo seno onde essa portasse alla Camera il suo voto sopra i medesimi.

Ora, è vero che l'onorevole relatore ha radunato una volta la Commissione, non ricordo in qual giorno, ma io solo e l'onorevole Nisco, relatore, ci trovammo pre-

senti ed io allora non ebbi comunicazione degli emendamenti che non so nemmeno se fossero già stati presentati.

Dopo quel giorno la Commissione non fu più radunata, eppure passarono tutte quante le vacanze parlamentari.

Io faccio notare questo fatto perchè se si fosse riunita la Commissione, se gli emendamenti fossero stati discussi nel seno della medesima, io avrei voluto fare delle serie osservazioni sopra alcuni degli emendamenti proposti.

Io trovo negli articoli votati dalla Camera due emendamenti di tal natura che cambiano radicalmente tutto quanto il progetto di legge: uno è quello che stabilisce l'esazione per semestre, e l'altro quello che stabilisce la cauzione per un terzo. Ora, signori, io dico che avrei fatto delle serie osservazioni su questi due articoli, e specialmente su quello il quale stabilisce ad un terzo della somma totale dell'anno la cauzione dei contabili....

PRESIDENTE. Onorevole signor Sanguinetti, io non posso ammettere una specie di censura di quello che si è votato. Compia il suo discorso, ma non faccia un esame retrospettivo degli articoli sui quali ha già deliberato la Camera.

SANGUINETTI. Io non intendo di fare una critica, intendo di sgravare me stesso dalla responsabilità di questi articoli, perchè i medesimi furono posti ai voti come se fossero stati adottati dalla Commissione, e la Commissione non li avea neanche veduti.

Dunque è bene che si sappia che io non avrei votato questo articolo senza almeno delle dichiarazioni intorno agli articoli transitori che verrebbero dopo, poichè, dico, con quest'articolo noi verremmo a gettare per le vie, senza tetto e senza pane circa un migliaio di esattori, i quali saranno nell'impossibilità di prestare una cauzione così elevata.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sanguinetti, ma io non posso permettere che si ritorni sopra un articolo che fu già discusso e votato dalla Camera.

NISCO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola, ma la pregherei di tagliare corto su questa discussione ormai protratta più di quanto meriti l'argomento.

NISCO, relatore. L'onorevole Sanguinetti ha detto che la Commissione fu riunita, e che nel seno della medesima non intervenne che lui.

Da ciò risulta che io relatore compii il mio debito, e certamente non poteva fare una discussione accademica coll'onorevole Sanguinetti quando non eravamo in numero per venire ad una deliberazione.

Sa poi benissimo l'onorevole Sanguinetti, e credo che di questo non me ne voglia fare un carico, che io per cagione d'infermità non sono venuto alla Camera, e quando ci sono venuto sono stato invitato a discutere su questa legge.

Io ho creduto debito mio di prestarmi immediatamente a questo invito, sebbene le condizioni di mia

salute non mel concedessero, e dopo gli accordi presi coll'onorevole signor ministro, io ne dava comunicazione agli onorevoli colleghi che trovava al banco della Commissione, e ne aveva la loro approvazione. E per trovarsi al posto a cui ci aveva destinato il voto degli uffizi non vi era bisogno d'invito: l'ordine del giorno della Camera ci prescriveva il dover nostro.

Quindi, se l'onorevole Sanguinetti si fosse trovato quella mattina insieme con noi al banco della Commissione, certamente ora non verrebbe fare a me specialmente cotesto rimprovero. Ad ogni modo egli avrebbe dovuto leggere tutta la discussione e si sarebbe persuaso che non ho mancato di lealtà fino al punto di dire di non avere io riunita la Commissione a cagione della strettezza del tempo e della mia infermità.

PRESIDENTE. Dunque siamo all'articolo 8.

Se nessuno domanda la parola...

NISCO, relatore. Sull'articolo 8 l'aveva già domandata io la parola.

Ma l'articolo 7 e l'articolo 8 c'era nel progetto antico della Commissione un articolo 8 del quale il già nono ha preso il posto. Quest'articolo 8 è stato soppresso, poichè l'onorevole ministro faceva osservare che, dicendosi nell'articolo seguente: « Il contribuente che non paghi le imposte pel giorno della scadenza, o le paghi solamente in parte, » ecc., con questo s'intende benissimo che il contribuente poteva pagare anche una parte di quota dell'imposta fondiaria. Però, trattandosi di un diritto, o, per dir meglio, di una guarentigia accordata al contribuente, e trattandosi di una derogazione al principio generale del giure civile, cioè che non si può esigere il pagamento di un debito se non quando il pagamento sia completo, così si è creduto miglior consiglio da' miei colleghi ed anche da me di dover ripristinare quest'articolo, il quale è così concepito:

« Art. 8. L'esattore non può ricusare la somma che gli si presenta da un contribuente o per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo. »

Io credo che l'onorevole signor ministro non troverà alcuna difficoltà nell'accettare cotesta ripristinazione nel considerare che essa racchiude un diritto assicurato ai contribuenti.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

SELLA, ministro per le finanze. Veramente considero superfluo quest'articolo, nè mi pare contenere materia legislativa, ma solo una disposizione di regolamento; però se la Commissione crede che esso abbia un'utilità io non faccio opposizione alla sua adozione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ed il Ministero sarebbero d'accordo nello stabilire, dopo l'articolo 7, l'articolo 8 del primo progetto.

Il deputato De Luca intende parlare su quest'articolo 8 che si propone di aggiungere?

DE LUCA. Io intendeva avere qualche schiarimento dal signor ministro sull'articolo 8 della nuova proposta della Commissione, a meno che esso si modifichi.

NISCO, relatore. Io accettavo l'osservazione che mi faceva l'onorevole signor ministro, il quale mi dimostrava che coll'articolo 9 (oggi è articolo 8) era risolta questa questione; ma poichè si ammette un principio che deroga alla massima generale di diritto comune per dare una guarentigia ai contribuenti, io penso che non si debba venire in linea d'interpretazioni a riconoscerlo, bensì si debba esprimere chiaramente. Quindi credo utilissima cosa; anzi necessaria di ripresentare l'articolo 8, nè su ciò davvero vi può essere discussione alcuna.

BELLANA. Dopo la discussione che ebbe luogo un mese e mezzo fa prima delle vacanze parlamentari, io mi credeva che non si sarebbe più parlato di questo progetto di legge.

Infatti, persona autorevole del Ministero cui io domandai informazioni a questo proposito, mi avea detto che non sarebbe più per ora portato in discussione, e credo sarebbe stato meglio.

Ma giacchè questo non avvenne ed in una tornata per riempitivo si dissotterrò questo progetto per occupare qualche ora della Camera e furono votati alcuni articoli e che in alcun modo non è più lecito il rivenire su di essi, mi permetterà il signor presidente che io proponga un articolo prima dell'ottavo, che, secondo me, se non rimedia al male, almeno attenuerà alcune fatali conseguenze di quel voto.

Ho già altra volta osservato come con questa legge in un Governo rappresentativo si tenga minor conto degli interessi e della dignità dei cittadini di quello facessero i più tristi Governi assoluti. Nella percezione delle imposte abbiamo veduto i Governi assoluti sempre preoccupati dal pensiero di renderla il meno fattibile odiosa ai contribuenti; noi invece da qualche tempo, e massime sotto il Ministero Minghetti ed il ministro Sella, pare ci studiamo di dare i contribuenti piedi e mani legati in balia alla nuova industria che si è intrusa, e che fu così bene stigmatizzata e definita dall'onorevole La Porta in una precedente tornata.

Giacchè il Governo e la Camera hanno dimenticato quel costume di agire verso le popolazioni con quei riguardi paterni che dovrebbero caratterizzare un libero Governo, col mio articolo che verrò presentando voglio aprire il mezzo ai comuni di esercitare una tale tutela onde sia menomato il male che con questa legge si fa, senza beneficio delle finanze, alle popolazioni.

La mia proposta è che quei comuni i quali possono dare quella cauzione che si domanda, con questa legge, all'appaltatore, loro sia fatto lecito di eseguire essi stessi per mezzo di loro agenti la riscossione dell'imposta governativa.

Così almeno i comuni potranno, in mancanza della paterna tutela governativa, subentrare, e sottrarre i contribuenti da questo sciame di nuovi pubblicani che si vorrebbero introdurre nel paese. E se la mia proposta è ammessa, io, per quanto da me dipende, farò il possibile perchè il comune cui appartengo trovi queste

TORNATA DEL 24 GENNAIO

cedole da deporre a garanzia delle finanze, e diventi esso l'esattore, e liberi così i nostri concittadini dalle esorsioni che si vogliono legittimare con questa legge.

In questo modo i comuni faranno le esazioni come si sono fatte fin qui nelle antiche provincie ed in varie altre città d'Italia, cioè in una maniera tollerabile.

Io credo che la Camera non vorrà, potendo farne a meno, esporre tutti i contribuenti agli effetti di questa legge senza cercare un riparo ai suoi inconvenienti.

Ma s'è già fatta altra volta la obbiezione: e se il Comune non paga, come farete?

Al che io rispondo, che avendo il Governo nelle mani le cedole depositate a sua garanzia, potrà ottenere il pagamento dal comune, tanto che questo faccia esso stesso l'esattore, quanto che esiga per persone da esso delegate.

Così essendo le cose, io credo che colui che volesse opporsi a quest'articolo dimostrerebbe quasi di essersi messo in capo di ottenere nè più nè meno di quello che si vuole dai nostri nemici, di disgustare, cioè, le popolazioni. Un paese non si mantiene contento delle proprie istituzioni soltanto con idee astratte, ma ci vogliono dei fatti a mostrargliene la bontà; ed io che amo che i principii che ci reggono possano mettere profonde radici, cerco in ogni circostanza di rendere meno disgustoso il regime attuale alle popolazioni. Quindi, giacchè il ministro e la Commissione, vale a dire una parte di essa, si son messo in capo di disgustare le popolazioni...

LEOPARDI. (Dal banco della Commissione) Domando la parola.

MELLANA... chiedo alla Camera che adottando l'articolo che sto per proporre, dia facoltà a quelli che non hanno potuto in questo recinto salvare intieramente come avrebbero dovuto, gl'interessi dei contribuenti, di poter almeno fuori di qui, e come consiglieri provinciali e comunali, salvare le frazioni di popolazione che vorranno accettare questo rimedio. Ed io ho la speranza che tutti i comuni presso di noi si adopereranno perchè questo possa avvenire. Nel qual caso i comuni darebbero un grande esempio di moralità, esempio simile a quello che hanno già dato poco fa sollevando i poveri contribuenti da quel sei per cento al quale il Parlamento li aveva condannati.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Mellana di farmi passare la sua proposta onde non aprire la discussione sopra un principio solamente.

SELLA, ministro per le finanze. Io sono dolente che l'onorevole Mellana non si sia trovato nella discussione dei precedenti articoli, imperciocchè allora avrebbe potuto fare opportunamente la proposta che egli fa. A questo punto mi rincresce di dovergli dire che egli sottopone al giudizio della Camera una proposta già esplicitamente eliminata al principio della discussione; imperocchè venne già messo ai voti se dovesse esser fatta facoltà ai comuni d'incaricarsi della riscossione delle imposte, e questo principio non è stato ammesso.

Per conseguenza io non posso a meno di osservare

all'onorevole Mellana, il quale ha una lunga esperienza parlamentare, che sulla sua proposta la Camera ha già emesso un giudizio.

Io debbo adunque non dirò provocare una questione pregiudiziale, ma fargli osservare che non si può più ritornare su questa deliberazione.

Lascierò di rilevare le varie osservazioni di cui gli piacque infiorare il suo discorso, perchè, come vedo, egli intende prender parte alla discussione, e credo che non mi mancherà occasione nel corso della medesima di andarle rilevando.

MELLANA. Pregherei l'onorevole presidente, giacchè il signor ministro e più tenero del regolamento che del bene di tanti comuni dello Stato, a dar lettura della proposta Panattoni che fu respinta e che si vorrebbe identica a quella da me ora fatta.

Ricorderò all'onorevole Sella che il regolamento dà certe facoltà alla Commissione, e con queste facoltà in altre leggi, cioè per la ricchezza mobile, la Commissione, per voce del signor Sella, è ritornata su di un voto solenne.

Ricorderò l'esempio d'allora quando l'agricoltura era stata salva dalla legge della ricchezza mobile, ed essendo allora relatore il signor Sella, si è trovato modo, invocando questo articolo del regolamento, di violare un voto solenne della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, questo non è il caso...

MELLANA. Senza citare altri casi, io pregherò il signor presidente di voler accennare qual era la proposta Panattoni, perchè io potrei fare una proposta che non somigli a quella, benchè tenda allo stesso scopo; in questo caso io credo che lo stesso signor presidente troverebbe giusto che io potessi fare la mia proposta.

PRESIDENTE. Mi rincresce, ma debbo soggiungere all'onorevole Mellana che se la sua proposta tende al medesimo scopo, cioè a modificare in qualsiasi guisa il disposto dell'articolo 1° del presente progetto di legge, io non la posso ammettere a discussione.

Certamente prima della votazione d'una proposta di legge, la Commissione, a tenore dell'articolo 52 del regolamento, ha facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrano inconciliabili collo scopo della legge o con alcuna delle sue disposizioni, come appunto avvenne segnatamente in occasione della legge a cui accenna l'onorevole Mellana, sulla ricchezza mobile; ma non vuoi abusare di siffatto principio, e quindi non si può in tal senso intendere, che sia lecito ad un deputato di presentare proposte contraddicenti ad articoli già votati, e dar luogo appunto a quegli inconvenienti che il mentovato articolo 52 del regolamento è destinato a riparare.

Ad ogni modo io prego l'onorevole Mellana di formulare il suo articolo, e si vedrà se può essere ammesso tuttavia in discussione.

ROMANO G. Il chiarimento che ho detto di voler dare è questo:

Quando l'onorevole Panattoni proponeva qualche cosa di simile a ciò che ora propone l'onorevole Mellana, se mal non ricordo, l'onorevole ministro Sella dichiarò che l'abilitazione che si chiedeva pei comuni poteva accogliersi nel regolamento a farsi per la esecuzione della legge.

Ora, se l'onorevole ministro ha riconosciuto giusta l'idea, ed ha manifestato la benevola intenzione di accoglierla nel regolamento, parmi che non vi potesse essere difficoltà a porre nella presente un articolo come eccezione al principio sancito negli articoli 1 e 2 della medesima; allora tutte le difficoltà sono conciliate e non vi ha ostacolo perchè si accolga la proposta Mellana.

MOROSOLI. Io vorrei proporre un articolo addizionale nel concetto dell'onorevole Mellana. Mi sembrava però che la sede di questa disposizione non fosse all'articolo 8 che si discute, ma fosse più opportuno che dovesse essere proposta dopo l'articolo 34.

PRESIDENTE. Lo proporrà all'articolo 34.

MOROSOLI. È per questo che io vorrei pregare l'onorevole Mellana a non pregiudicare la questione.

COCO. Ricorderà l'onorevole signor presidente che io ho presentato in dicembre ultimo taluni emendamenti i quali sono riportati sotto diversi articoli. Ma poichè l'articolo 7 fu discusso congiuntamente coll'articolo 6 nella tornata di sabato scorso, io non volli interrompere l'ordine della discussione stessa. Ora che ho udito come l'onorevole Morosoli, cui parmi aver aderito il signor presidente, intenda rinviare all'articolo 34 ossia alla fine del titolo primo, un emendamento che corrisponde al primo dei miei emendamenti, così amerei farne ancor io la riserva od il rinvio con gli altri sino al numero 13.

PRESIDENTE. Lo proporrà quando crede, non c'è bisogno di riserva.

COCO. L'ho già proposto sin dal 16 dicembre.

SELLA, ministro per le finanze. Io prego coloro i quali intendono di fare proposte della natura di quella messa innanzi dal deputato Mellana, a volerle ora presentare; io poi mi riservo d'invocare il giudizio della Camera su questo fatto: se dopo aver lungamente discusso se gli esattori dovevano essere comunali o mandamentali, se dopo aver respinto gli emendamenti coi quali si volevano gli esattori comunali, dopo che è stata votata tutta la parte della legge la quale si riferisce al modo con cui si debbono eseguire le nomine di questi esattori, e alla maniera in cui si debba fare la riscossione delle imposte dirette; se dopo ciò, dico, sia lecito il ripigliare questa quistione degli esattori comunali, la quale c'involve di nuovo nei dibattimenti che sin qui abbiamo fatti.

Io credo, o signori, che non si verrà mai a capo di una legge se è lecito, dopo aver discusso e giudicato una quistione, ritornarvi sopra con modificazioni così importanti come sono quelle proposte, le quali capovolgono intieramente l'economia della legge stessa.

PRESIDENTE. È fuori di dubbio che assolutamente

non si può accettare nessuna proposta la quale abbia per iscopo di richiamare in discussione quello che è già votato.

RUBIERI. Domando la parola.

MELLANA. Ma io non ho ancor finito di parlare.

PRESIDENTE. Permetta: l'unica cosa che può farsi si è, quando la proposta è presentata, di sentire se il Ministero e la Commissione credono che questa proposta contrasti o no con quello che già si è votato; imperocchè potrebbe taluno credere che contrasto non vi sia; l'accertamento del vero in caso di dubbio e di contrasto in proposito è intanto la sola discussione ammissibile; ma è pur bene nel tempo stesso, che coloro i quali hanno emendamenti a fare, massime se essi in qualche guisa tocchino a ciò che già si è votato, e possano quindi dar luogo alla quistione testè accennata, li facciano passare per tempo al Ministero e alla Commissione onde si possano da essi esaminare.

RUBIERI. Poichè l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che oramai è stata risolta la questione proposta dall'onorevole Mellana, nella quale sentenza pare che concordi anche l'onorevole presidente, domando alla Camera di permettermi di rileggere alcuni punti del rendiconto della tornata in cui fu discussa una tale questione, per dimostrare con la maggiore evidenza ch'essa non fu per nulla decisa nel punto in cui la presenta l'onorevole Mellana, e che è stata anzi espressamente riservata.

PRESIDENTE. Darò lettura prima di tutto della proposta del deputato Mellana:

« I Consigli comunali, i quali presteranno la cauzione richiesta agli esattori, dovranno essere prescelti ed incaricati della esazione nel loro comune. »

Pregherei il ministro e la Commissione di dire anzi tutto il loro avviso su questo articolo.

ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Ma io non ho finito, mi pare che non si possa troncargli così la parola...

PRESIDENTE. Perdoni un momento.

Ella intende di dimostrare che l'articolo ora proposto non ripugna a quelli già votati. Or bene, supponiamo che la Commissione stessa riconoscesse che non ripugna, sarebbe risparmiata la questione preliminare, e si potrebbe immediatamente entrare nel merito della sua proposta.

Ecco perchè io aveva interrogato in proposito il ministro e la Commissione...

RUBIERI. Il ministro si è già spiegato.

PRESIDENTE. Lo ha fatto il ministro, e non la Commissione; ed ora che ho dato lettura della proposta Mellana, invito la Commissione a pronunziarsi.

ALLIEVI. Siccome dagli onorevoli Mellana, Morosoli e Rubieri vengono fatte proposizioni le quali in certa guisa hanno un medesimo concetto, che è quello di dare ai comuni sotto certe condizioni la esazione delle imposte dirette, in via di eccezione al principio generale degli esattori mandamentali, già votato, mi par-

rebbe opportuno per l'economia della legge che le proposte stesse venissero trasmesse alla Commissione affinché essa le esaminasse nel senso di vedere se possano o meno conciliarsi colla economia degli articoli già votati.

Questo sistema mi sembra evitare una discussione intempestiva ed inutile, e d'altra parte non vulnera alcun principio.

In fatti, le proposte di cui parliamo vengono qui in mezzo ad un ordine di disposizioni diverso da quello a cui esse si riferiscono. All'articolo 34 invece già si trovano disposizioni che hanno qualche analogia con l'intervento e con la partecipazione dei comuni alla esazione delle imposte dirette; allora sarà il caso, e non ora, di decidere le proposte stesse, se siano state o no rese impossibili dai precedenti voti della Camera.

PRESIDENTE. Rivolgerei agli onorevoli proponenti la preghiera di accettare il sistema proposto dall'onorevole Allievi. Così nulla è pregiudicato; non si tratta che di trasmettere queste proposizioni alla Commissione affinché essa possa deliberare, e di rimandarne la discussione all'articolo 34.

MELLANA. Come ricorda la Camera, non ho terminato il mio discorso: l'ho soltanto sospeso perchè il presidente m'invitò a mettere in iscritto la mia proposta e a trasmettergliela. Ora, secondo quanto ha meglio fatto conoscere l'onorevole Rubieri, essa non ha a che fare con quella dell'onorevole Panattoni...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Mellana, si tratta di regolare la discussione, non ho altro scopo che questo.

Quando si giunse all'articolo 8, l'onorevole Mellana presentò un articolo ch'egli intendeva proporre dopo l'articolo 7, e che perciò diverrebbe l'articolo 8.

Ora due cose qui sono fuor di dubbio:

1° Che la sua proposta tocca alla materia già deliberata nell'articolo 1°;

2° Che prima di ammetterla alla discussione è necessario vedere se essa non contrasti a cosa già deliberata.

Frattanto è fatta qui una proposta d'ordine: che la proposta Mellana sia presa ad esame ne'suoi vari aspetti, e preliminarmente e di merito, quando si discuterà l'articolo 34, come sede più opportuna.

Ora, io prego l'onorevole Mellana di dichiarare se accetta questa proposizione, ed in tal caso potremmo entrare nella discussione dell'articolo del disegno di legge, e far cammino.

MELLANA. Non accetto.

PRESIDENTE. Se poi non l'accetta, se solleva, per così dire, un incidente, bisogna prima di tutto ch'egli dimostri che la sede più opportuna della sua proposta è questa, ed in secondo luogo, che questa sua proposta non ripugna all'articolo primo. È quindi necessario che per la più pronta discussione il deputato Mellana si uniformi a queste esigenze logiche, senza di che non sarebbe possibile alcuna discussione.

Quindi la pregherei di due cose: primo di dimostrare

che la sede della sua proposta è a questo luogo, e quindi che la sua proposta non ripugna per nulla alla seguita votazione. Perciò le accordo la parola.

MELLANA. In quanto alla scuola parlamentare, sono sedici anni che la frequento; in quanto alla logica, gli è da quando ho avuto il dono dell'intelletto che l'esercito. Se avessi potuto proseguire il mio discorso, mi sarei secondo l'ordine parlamentare addentrato nel soggetto che mi sono proposto. Dirò dunque *a priori* che non accetto il principio di mandare alla Commissione le proposte che si fanno, perchè dia in proposito il suo giudizio. Già troppo le Commissioni si sono impossessate dell'andamento dei progetti...

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, vi è il regolamento!

MELLANA. Che regolamento?

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, c'è il regolamento; il quale dichiara che quando taluno presenta un emendamento, il presidente invita la Commissione a dare il suo parere, ed essa o lo dà subito, o se non può darlo subito, nella prossima tornata. Quindi io non ho fatto che uniformarmi al regolamento, e prego l'onorevole Mellana di rispettare le esigenze di chi deve farlo eseguire.

MELLANA. Io dico (*Con calore*) che ho non dal regolamento, mutabile sempre, ma dallo Statuto, il diritto d'iniziativa nelle leggi e negli emendamenti; io dico che quando faccio una proposta ho il diritto di svolgerla e di addurre a suo appoggio le ragioni che stimo opportune, salvo, non alla Commissione, ma alla Camera di decidere se voglia passare alla votazione della medesima o rimandarla.

Quindi io, valendomi del diritto che mi viene dallo Statuto, sostengo la mia proposta, e dico che essa non ha nulla a fare con quella presentata in una delle precedenti tornate dall'onorevole Panattoni, perchè in quella si trattava di rivendicare quel diritto ai comuni, che nella Toscana già l'avevano dalla legislazione anteriore. Ed appunto perchè io sapeva che contro il mio voto questo principio non fu accolto, faccio una proposta, la quale ha la sua sede prima dell'articolo 8.

Può benissimo la legge aver statuito che vi sarà in ogni mandamento ed in ogni comune un esattore, ma non ha ancor detto positivamente chi debba essere questo esattore.

Ora appunto perchè si è riservato di dichiarare negli articoli che verranno dopo, se il Governo dovrà prescegliere gli esattori già in funzione od altri, è lecito a me di proporre che sia in ogni caso prescelto a questo ufficio di esattore il comune stesso, quando questo dà la cauzione che è richiesta per gli esattori.

Io non domando un favore pel comune; io chiedo soltanto ch'esso sia posto nella condizione degli individui esattori. Ed io sfido chiunque a trovare negli articoli già votati qualche cosa che si opponga a questa mia proposta...

NISCO, relatore. Signor presidente, domando la parola.

MELLANA. Se vuol dire qualche cosa, io riprenderò dopo il mio discorso.

PRESIDENTE. Continui il deputato Mellana.

MELLANA. Io quindi, perchè il mio emendamento non ha niente che contrasti col regolamento per ciò che riguarda le precedenti votazioni, perchè trova la sua sede opportuna nel luogo in cui io propongo sia posto, e perchè appunto io sono di quelli che rifuggono dal pensiero che le Commissioni debbano sempre guadagnare tempo per esternare il loro avviso sulle proposte che si vanno facendo dai deputati, atteso che dopo gli studi che le Giunte hanno fatto, debbono essere in grado di mettere immediatamente innanzi le osservazioni che credono opportune, così non so comprendere perchè la Commissione incaricata dell'esame di questa legge debba ora rimandare la sua risposta ad un'altra seduta...

NISCO, relatore. Il regolamento lo dice.

PRESIDENTE. Il regolamento dice così:

« Gli emendamenti sono proposti per iscritto e depositi sul tavolo del presidente; questi li manda alla Commissione incaricata di riferire. Essa però o espone il suo parere immediatamente, o ne rimanda la relazione alla seduta successiva. »

MELLANA. Finora però non ho udito che la Commissione abbia dichiarato la sua incapacità di rispondere. *(ilarità)*

DE FILIPPO. Dichiariamo la nostra incapacità.

NISCO, relatore. Siamo fortunati di dichiararla a fronte dell'onorevole Mellana.

SANGUINETTI. Io non la dichiaro l'incapacità. *(ilarità e rumori)*

PRESIDENTE. Li prego di non proseguire in questo modo, io non posso assolutamente permetterlo, si uniformino al regolamento.

L'onorevole Mellana ha presentato un emendamento, lo svolga, ne ha la facoltà, io lo farò passare alla Commissione ed essa darà il suo parere subito o nella seduta successiva; così prescrive il regolamento.

MELLANA. Dunque in appoggio della mia proposta non ancora pregiudicata, io dichiaro che non vi può essere una ragione per cui ad un comune, il quale con gravi sacrifici trova la somma che si richiederebbe ad un esattore, per cauzione del proprio ufficio, non debba essere affidato quest'incarico stesso.

Ed osservo in primo luogo che per quante garanzie siano date da un individuo può sempre venire il caso che il Governo si trovi perdente; quando invece è data dal comune, è impossibile che al Governo tocchi una perdita. Per tal guisa, dal lato dell'interesse delle finanze e dello Stato, non vi può essere motivo alcuno perchè l'emendamento da me proposto sia respinto; vi possono essere le mille ragioni perchè esso sia accolto, in quanto che dando questa facoltà ai comuni dello Stato, è sperabile che molti di essi, se non tutti, si metteranno in questa condizione, e questo quando si avverasse, noi avremmo il supremo vantaggio di avere le somme dell'imposta percette dai comuni di-

rettamente, ed in modo da rendersi la percezione tollerabile ai contribuenti, senz'altro che si avverino i mali che da questa legge ne possono derivare, e fra questi quello immoralissimo di creare una nuova consorte di ricevitori con laute sinecure; giacchè gl'industriali saranno i titolari delle grasse esattorie e ricevitorie, ed i probi e laboriosi lavoreranno con poco pel lucro di costoro. Si noti di più che nell'interesse delle finanze, quando l'imposta si percepisce direttamente dal Governo o dai comuni, si possono dare dei diritti eccezionali, ma quando invece si danno a favore di un appaltatore, il quale se ne vale nell'interesse suo proprio, egli è evidente che quest'arma, che parrebbe buona ed equa in mano al Governo ed al comune, diventa iniqua ed altamente irritante per le popolazioni, quando fosse nelle mani di appaltatori.

Quindi io insisto perchè la Camera voglia accogliere questo emendamento.

PANATTONI. La questione che ora solleva l'onorevole Mellana ha qualche rapporto colle questioni che ho proposte in ben due tornate io stesso; ma non è perfettamente identica. Io, come movente primo di questa questione, sono ben lontano dall'avversare ciò che l'onorevole Mellana propone; se non che opportunamente fu notato doversi la materia portare piuttosto a luogo più congruo, e ciò sarebbe evidentemente, come ha detto l'onorevole deputato Morosoli, dopo l'articolo 34.

Io proposi la questione, che ora si risolveva, all'occasione dell'articolo 1; se la mia proposta passava, essa condizionava tutta la legge; e così il sistema dell'esazione veniva preferibilmente affidato alle comunità. Non essendo passato cotesto articolo, si è discussa la legge, e si sono adottate tutte le basi che la Commissione ed il Ministero d'accordo proponevano. Può venire però un momento nel quale si trovi opportuno, che per modo almeno di eccezione, si accordi alle comunità quel vantaggio che io volevo assicurare ad esse per modo di regola. Ed ora appunto le comunità otterrebbero per eccezione la facoltà di non essere escluse dalla esazione della tassa fondiaria. Quindi, siccome questo si potrà congruamente discutere dopo l'articolo 34, io pregherei l'onorevole Mellana, favorevole come sono alla questione di cui fui primo motore, a voler consentire che si riassumesse questa materia in quell'occasione. Allora avremo sott'occhio anche l'emendamento dell'onorevole Morosoli, allora si farà una discussione sola, ed allora potranno meglio Ministero e Commissione accostarsi alla medesima. Viceversa, se egli insistesse nel far decidere fin d'ora la sua questione, la stessa incongruità del luogo potrebbe impedire il successo.

Debbo finalmente avvertire che nella tornata di sabato io ebbi l'onore di riproporre la questione in altro aspetto; ed a questo converrà che si accostino gli onorevoli Mellana e Morosoli. Discutendosi l'articolo 5, io sorsi a proporre che, essendo oramai accettate le basi fondamentali di questa legge, si concedesse la fa-

TORNATA DEL 24 GENNAIO

col à di esigere il dazio, in conformità di essa, alle comunità di un mandamento quando fossero d'accordo nell'assumersene l'incarico. Il signor ministro allora dichiarò che avrebbe accolta la mia idea; ma l'avrebbe posta nel regolamento: ed io non avendo apparenze di maggior successo mi acquietai. Quindi la riproduzione della questione non può avere altro effetto che d'introdurre nella legge ciò che il ministro mi accordava, riservandolo però al regolamento. Ridotte le cose a quest'unico risultato, mi pare che ora non convenga insistere nel far decidere la questione medesima, ma sia meglio riservarla allora che, come ha detto l'onorevole Morosoli, verrà discusso l'articolo 34. Quindi in quel momento sarà anche presa cognizione della proposta dell'onorevole Mellana, e si cercherà se sia possibile la soluzione ch'egli desidera. Io invoco da lui questa concessione, affinché si possa andare più rapidi nella discussione, e si deliberi sul rimanente del progetto senza pregiudicare la questione stessa.

MELLANA. Benchè sia poco prudente il prender norma della riuscita da chi dichiara di essere stato vinto (*Ilarità*) ed avendo io la persuasione che questa è la sede appropriata per la mia proposta, tuttavia, per dare prova di deferenza, mi arrendo al suo eccitamento, ma dichiarando apertamente che non intendo che gli articoli che si voteranno pregiudichino la questione stessa: poichè osservo che, tra gli altri, vi deve essere un articolo, secondo il quale l'esattore antico ha il diritto, presentando la cauzione, di essere nominato.

Ora potrebbe avvenire che l'esattore di una città, il quale chiedesse gli fosse conferito tale ufficio, dovesse essere preferito.

Quindi se si dichiara che gli articoli che si voteranno non pregiudicheranno per nulla la mia proposta, per me non dissento di rimandarla all'articolo 34.

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, io non posso ammettere di codeste riserve; non si fanno votazioni condizionali, si discute la legge e si deliberano di mano in mano gli articoli; quindi quando possa presentarsi nel corso di questa discussione un qualche articolo che lei reputi possa pregiudicare a quanto intenderebbe proporre all'articolo 34, domandi la parola, vi si opponga, e la Camera delibererà; ma quando ella abbia deliberato, il suo voto è irrevocabile.

NISCO, relatore. L'onorevole Mellana ha detto che accettava per condiscendenza la mozione che gli faceva l'onorevole Panattoni, a condizione che non si pregiudicasse per nulla la sua proposta votandosi gli altri articoli che possono venir in discussione e specialmente quello che stabilisce che gli antichi esattori hanno diritto alla preferenza nelle nomine dei nuovi.

Ora se l'onorevole Mellana ha fatto questa riserva, io ne fo un'altra in nome della Commissione, e la è che lasciando libero l'onorevole Mellana e gli altri con lui coalizzati di far nuove proposte all'articolo 34 o di sostenere ora quelle già fatte, con ciò non s'intende di

voler ritornare a discutere intorno ad un principio su cui è stato già discusso e deciso.

Io quindi mi riservo di rispondere all'onorevole Mellana ed agli altri colleghi quando riprenderanno la mozione, ed in quest'occasione gli leggerò un giudizio della *Gazzetta del Popolo* di Torino intorno alla proposta di affidare ai comuni l'ufficio di esattore, su cui faceva il conte Bastogi elaborare uno schema di legge per regolare generalmente in Italia la riscossione delle imposte. Confuterò l'onorevole Mellana almeno con testi ortodossi

PRESIDENTE. Ora dunque, dappoichè il deputato Mellana consente di portare la discussione della sua proposta all'articolo 34, possiamo proseguire il nostro cammino.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Io pregherei però vivamente coloro che vogliono presentaré degli emendamenti o degli articoli aggiuntivi di volerli mandare alla Commissione. Imperocchè non credo che una Commissione meriti taccia di poca capacità ove essa chieda che le proposte le siano trasmesse in tempo utile per istudiarle a fondo. Credo anzi che bisogna diffidare di questi senni che si manifestano con sentenze date in ogni occasione e su qualunque argomento li sopra due piedi. Quindi, onde non avvenga sovente quello che veggio essere oggi avvenuto, in cui si è speso poco meno di un'ora e mezza senza far avanzare d'un passo la legge che stiamo esaminando, io desidero che gli emendamenti siano trasmessi in tempo utile alla Commissione.

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'articolo 8. La Camera ricorda come al principio della discussione sull'articolo 8, *Degli emendamenti*, siasi dalla Commissione proposto che l'articolo 8 fosse quello del progetto primitivo, cioè il seguente:

« L'esattore non può ricusare la somma che gli si presenta da un contribuente o per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo. »

Io qui pregava il ministro a dichiarare, se non aveva nulla in contrario, a che quest'articolo venisse ad essere l'ottavo del progetto in discussione.

Dunque, se non vi hanno osservazioni in contrario, quest'articolo 8 s'intenderà approvato.

(La Camera approva).

CASTELLANI-FANTONI. Domando la parola.

Intendo soltanto di fare una dichiarazione.

Se ieri quando si votò per appello nominale sull'ordine del giorno proposto dal deputato Ricasoli, io fossi stato presente, avrei votato pel *no*. Dichiaro però ancora che avrei votato favorevolmente su di esso se fosse stato accettato l'emendamento dell'onorevole Cassinis, emendamento che, secondo la mia interpretazione, era quello che avrebbe veramente consacrata la concordia fra i diversi partiti della Camera.

PRESIDENTE. Ora siamo all'articolo 8, il quale resterebbe il 9°. Esso è così concepito:

« Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno

della scadenza, o la paghi solamente in parte, sarà assoggettato ad una multa corrispondente a due per mille della somma non pagata per giorno durante 25 giorni. »

DE LUCA. Io prendo la parola su questo articolo per avere uno schiarimento dalla Commissione o dall'onorevole ministro.

Si trova votato nell'articolo 2° il principio che l'esattore vada nei centri di popolazione per esigere, e questo perchè i contribuenti hanno la facoltà di pagare al loro domicilio.

È dichiarato poi nell'articolo 3° che l'esattore nel mettersi in giro dovrà otto giorni prima della scadenza cercare di effettuarne la riscossione.

Ed abbiamo poi nell'articolo 7° che la scadenza della riscossione è a semestri, vale a dire del 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno.

Ora secondo gli antecedenti che stanno in questi tre articoli emerge questo:

In primo luogo, il contribuente ha il diritto di pagare al domicilio suo;

In secondo luogo che l'esattore deve mettersi in giro otto giorni prima della scadenza per fare la riscossione;

In terzo luogo che la scadenza è al 15 giugno e al 15 dicembre.

Invece adesso si viene a dire in quest'articolo che il contribuente che non paga l'imposta pel giorno della scadenza o solo in parte sarà soggetto ad una multa. Qui cade in acconcio a domandare quale è il giorno della scadenza se quello che si trova negli otto giorni che precedono la scadenza (e ne' quali l'esattore dovrà trovarsi nei vari centri di popolazione) ovvero quello del 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno.

Come deve intendersi quello che è già votato, cioè che otto giorni prima l'esattore si metta in giro per riscuotere? Forse per ricevere quel denaro che i contribuenti volontariamente danno? Ed allora certamente non avrebbe dovuto dirsi, come si è detto, per effettuare l'esazione, perchè se è in facoltà del contribuente di pagare otto giorni prima, ma non potendo essere costretto a pagare otto giorni prima, bisognava naturalmente aspettare i termini della scadenza, cioè il 15 giugno ed il 15 dicembre.

Ora avviene che dopo cinque giorni se il contribuente non paga gli si commina una multa. Dunque questi cinque giorni cominciano a decorrere dal 15 giugno o dal 15 dicembre. Ed in questo caso perchè quel giro dell'esattore? Per raccogliere quel che volontariamente e senza poter essere astretti, i contribuenti volevano pagare. E se ciò si prescrive per raccogliere pagamenti volontari, a che comminarsi poi a danno degli esattori la decadenza di riscuotere la multa?

Pare esservi in tutto ciò coordinazione nelle diverse disposizioni? Chiedo quindi che mi si chiarisca intorno a queste disposizioni.

SELLA, ministro per le finanze. Io osserverò alla

Camera che l'articolo 7° dice in modo affatto esplicito che la scadenza del pagamento dell'imposta diretta è fissato al 15 giugno prima ed ai 15 dicembre poi, e per questo non potrebbe esserci alcun dubbio che l'articolo 8, il quale statuisce una multa per chi non paga l'imposta nel giorno della scadenza, debba intendersi che la scadenza di cui in quest'articolo che ora si sta esaminando debba essere quella del 15 giugno e del 15 dicembre, che è tassativamente determinata come scadenza dell'imposta dall'articolo 7.

L'onorevole De Luca muove qualche obbiezione contro questa evidentissima interpretazione della legge per il fatto degli articoli 2 e 3 i quali prescrivono che una settimana prima della scadenza l'esattore o direttamente, o per mezzo di collettori che sono riconosciuti dall'articolo 5, debba fare il giro dei comuni componenti il circondario del suo mandamento che è circolo della sua esazione onde agevolare la riscossione della imposta.

Per me io non iscorgo come in questi articoli ci possa sorgere alcuna obbiezione contro la determinazione della scadenza dell'imposta; io non vedo che diano un diritto positivo ai contribuenti di avere l'imposta riscossa a domicilio.

Intenderebbe forse l'onorevole De Luca che l'esattore dovesse proprio andare picchiando alla porta di ciascun contribuente il 15 giugno ed il 15 dicembre?

Nulla di simile è detto nella legge?

Essa stabilisce l'epoca di pagamento, la vera epoca dei 15 giugno e 15 dicembre, ma per il comodo dei contribuenti ordina ancora che l'esattore o direttamente, o per mezzo de' suoi rappresentanti ufficialmente conosciuti, debba anche fare il giro dei comuni onde agevolare ai contribuenti, i quali trovassero meno comodo per essi il recarsi al capoluogo del mandamento, il pagamento di cui sono in debito.

Quindi è che l'articolo 2 veramente non istabilisce altro che un'agevolezza, ed è evidentemente fuori di ogni dubbio che l'epoca dalla quale parte la multa per chi è in ritardo del pagamento non debbe decorrere per nulla dal giorno in cui l'esattore si reca al comune in cui il contribuente ha sede, ma deve partire invece da quell'epoca fissa del 15 giugno e 15 dicembre.

Mi pare dunque che a tale proposito non vi possa essere alcuna specie di dubbiezza.

DE LUCA. Io prendo atto di questa dichiarazione, perchè ho detto sin da principio che non chiedeva che un semplice chiarimento, e non voleva che vi fossero equivoci.

Rimane quindi assodato che i cinque giorni corrono dal dì della scadenza effettiva, cioè dal 15 giugno e dal 15 dicembre. Rimane anche dichiarato che negli otto giorni precedenti a quello della scadenza i contribuenti possono, se vogliono, pagare, ma non possono essere astretti a pagare. Erano necessari questi chiarimenti perchè l'articolo non è molto chiaro, e perchè non si lasciasse arbitrio a chicchessia a poter astringere al pagamento pria della legale scadenza.

SELLA, ministro per le finanze. Resta evidente, a parer mio, che il contribuente può pagare anticipatamente, se lo vuole; in secondo luogo poi è palese che il contribuente, quando sia vicina la scadenza, avrà diritto di pagare direttamente all'esattore che si reca nel suo comune, oppure può recarsi al capoluogo del circolo esattoriale e versare il denaro nelle casse dell'esattore, purchè questo pagamento sia fatto non più tardi del 15 giugno e 15 dicembre.

DE LUCA. Dalla seconda dichiarazione fatta dal signor ministro veggo che la cosa è diversa da quello che io credeva: dalle sue prime parole io aveva desunto che il contribuente aveva il diritto di pagare anche anticipatamente, ma che l'esattore era obbligato di andare al suo domicilio; adesso la cosa cambia, è stabilito il dì della scadenza, e negli otto giorni precedenti possono i contribuenti volontariamente pagare. Ma l'onorevole ministro dice che non pagando negli otto giorni che precedono la scadenza, allora i contribuenti sono obbligati di andare alla sede dell'esattore per pagare. Questo non mi par giusto ed anzi contrario al principio adottato, perchè se i contribuenti, come tutti i debitori, hanno l'obbligo di pagare al loro domicilio, e non parlo di abitazione, non si può pretendere che vadano in un luogo lontano col rischio dei denari che portano per pagare l'imposta.

Quindi è che io accettava la prima parte della dichiarazione del ministro, che cioè i cinque giorni decorrono dal termine stabilito nella legge, e che negli otto giorni precedenti questo termine i pagamenti potessero esser fatti dai debitori volontariamente, ma non sono obbligatori; però io non posso ammettere che i debitori, quando non vogliono pagare negli otto giorni precedenti il termine ne quali l'esattore si reca nei diversi comuni, siano poi obbligati di andar a pagare alla sede dell'esattore nel capoluogo di mandamento.

Mettendo dunque a raffronto le due disposizioni, risulta che quel giro anticipato è senza risultamento utile, che un giro immediato al giorno della scadenza invece tornerebbe sommamente giovevole.

SELLA, ministro per le finanze. Vi sono dei collettori ufficialmente riconosciuti, però all'esattore spetta la facoltà di averli, non ne ha l'obbligo. Ora, le casse di questi collettori sono succursali della cassa principale. Non è dunque il contribuente obbligato di recarsi al capoluogo del circolo di esazione quando vi è un collettore il quale ha facoltà di ricevere i pagamenti.

Colla spiegazione data io intendeva stabilire questo fatto, che naturalmente l'esattore (lasciando il caso ch'egli abbia o no collettori) non può trovarsi contemporaneamente in tutti i comuni che compongono il suo circolo di esazione. Egli ha obbligo dalla legge di cominciare a fare il giro di questi comuni otto giorni prima della scadenza; quando il contribuente non trova comodo di pagare all'esattore medesimo nel passaggio che fa nel suo comune, dovrà naturalmente portarsi

poi alla cassa centrale, ovvero ad una di quelle succursali che abbiano facoltà di ricevere l'imposta dai contribuenti.

DE LUCA. Allora spiegatele nella legge.

CAVALLINI. Io farò osservare che il sostenere, il pretendere, il volere, come l'onorevole De Luca desidera, che tutti i contribuenti possano pagare nel proprio comune, sarebbe lo stesso che stabilire un esattore in ciascun comune, mentre invece la legge li istituisce solamente in ciascun mandamento.

Come benissimo ha osservato il signor ministro, il pagamento si deve eseguire nel capoluogo di mandamento. Tuttavia, per agevolare le esazioni ai contribuenti, si obbliga l'esattore a fare per turno il giro dei comuni, avvertendone i contribuenti per tempo onde possano profittare della facilitazione.

Se non che, prima ancora che l'onorevole De Luca avesse la parola, io mi era fatto scrivere dal signor presidente per introdurre all'articolo 9 un'aggiunta, aggiunta di poca entità, ma che a mio avviso basta ad ovviare all'inconveniente cui egli ha accennato.

È vero che ora, dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole ministro delle finanze, la cosa mi sembra chiara abbastanza; tuttavia non sarà forse inutile affatto la mia aggiunta.

Per scadenza del giorno del pagamento pare proprio che non possa riconoscersi, nè ammettersi, se non se quella contemplata dall'articolo 7; tuttavia può dubitarsi forse che si accenni ad altre scadenze. Per esempio, nelle antiche provincie l'imposta fondiaria si deve a dodicesimi maturati, ossia allo scadere di ogni mese; ma pure non veggo nel progetto disposizione alcuna che vi deroghi, mentre invece ora si vuole appunto abolire questo sistema per sostituirvi quello stabilito dall'articolo 7 del progetto di legge del quale si tratta.

E siccome la legge che ora discutiamo deve avere vigore in tutto il Regno e sostituirsi a tutti gli svariati modi di percezione ora in vigore, egli è perciò che a maggiore chiarezza ed a toglier di mezzo qualunque dubbio io propongo che si dica:

« Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza di cui all'articolo precedente, » ecc.

NISCO, relatore. Io non ho difficoltà di accettarla...

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NISCO, relatore. Permetta una dichiarazione.

Giacchè coll'aggiunta proposta dall'onorevole Cavallini vien tolto ogni dubbio, sebbene io avessi domandato la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole De Luca, s'egli si accontenta di tale proposta, io non annoierò la Camera coll'aggiungere argomenti a quelli già in proposito adottati dal signor ministro.

Quanto alla Commissione, essa accetta l'aggiunta dell'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Credo superflua l'aggiunta dell'onorevole Cavallini, ad ogni modo non faccio opposizione.

Vorrei però dal signor ministro uno schiarimento circa gli effetti di quest'articolo.

Secondo quest'articolo, ogni contribuente del mandamento (e nel mandamento i contribuenti possono essere anche 20,000: abbiamo dei mandamenti ove vi sono dei ruoli la cui somma d'articoli giunge oltre i venti mila, e per la legge sulla ricchezza mobile andranno oltre ancora); ogni contribuente del mandamento ha il diritto di aspettare l'ultimo giorno per pagare. Ora, supponete che il giorno 13, il 14 od il 15 si presentino all'esattore nel capoluogo un dieci mila persone per fare il loro pagamento, come farà l'esattore a ricevere i danari di tutti questi contribuenti? Sarà una cosa assolutamente impossibile.

D'altra parte i contribuenti incorreranno nella multa quando l'esattore sarà impossibilitato a ricevere le imposte. Notate inoltre che si stabilisce che negli ultimi otto giorni dee fare il giro dei comuni.

Citerò un esempio.

Nel mio mandamento, che è un paese montuoso, vi sono nove comuni: i ruoli contengono un numero di articoli che va oltre i quindici mila, credo che sieno venti mila. Per fare il giro di questi nove comuni, alcuni dei quali distano fra di loro di cinque o sei ore, non bastano otto giorni. Per otto giorni l'esattore dovrebbe essere in giro, ma senza nulla esigere, perchè se ha da percorrere questi comuni, non può stare nell'ufficio a ricevere i danari dai contribuenti. Credo che in otto o dieci giorni potrebbe fare le esazioni, ma quando non si movesse dal capoluogo. Se è obbligato a fare il giro, giungerà al capoluogo l'ultimo giorno, ed in tal giorno tanta sarà la folla dei contribuenti, che gli sarà impossibile di compiere al suo ufficio.

Ora, se un contribuente presentatosi il 15, il 13, o, se volete, anche il 12, non potrà pagare, perchè il gran concorso dei contribuenti impedirà l'esattore di riceverne la quota, il contribuente incorrerà nella multa? Vorrei che il signor ministro mi desse spiegazioni in proposito, poichè la legge ha dei difetti, che avrebbero potuto essere evitati.

COCCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare sull'argomento accennato dall'onorevole Sanguinetti?

COCCO. Vorrei pregare il signor presidente di tenere presente il mio emendamento, che mira alla soppressione degli articoli 9 e 10, i quali corrispondono all'8° e 9° del progetto.

PRESIDENTE. Allora esauriamo quest'incidente.

L'onorevole Sanguinetti non fa alcuna proposta?

SANGUINETTI No.

SELLA, ministro per le finanze. Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Sanguinetti che sta benissimo che vi sono molti articoli di pagamento, ma questo non vuol dire che i contribuenti siano tanti quanti sono gli articoli di pagamento. L'onorevole Sanguinetti sa benissimo come per lo più vi sono sulla stessa persona parecchi articoli di pagamento: in guisa che quand'anche in un mandamento vi fossero 15 o 20 mila articoli

di pagamento, è certo che non vi sono 15 o 20 mila contribuenti.

Debbo in secondo luogo osservare che dal punto che la legge stabilisce che l'esattore debba andare in giro pel mandamento, e cominciare questo giro otto giorni prima della scadenza, è ovvio che molti contribuenti approfitteranno di questa agevolezza per pagare: cosicchè il caso che suppone l'onorevole Sanguinetti è puramente ipotetico.

Ma supponiamolo pure questo caso. Ebbene, quando ciò avvenga, non ci sarà che da applicare la misura che si è applicata in una circostanza recente, quando, cioè si chiese il pagamento anticipato dell'imposta fondiaria del 1865.

Debbo notare prima di tutto che i contribuenti non amano presentarsi in folla al pagamento, epperò generalmente si presentano qualche tempo prima della scadenza. Ma quando si presentasse il caso previsto dall'onorevole Sanguinetti, si prenderà nota di coloro che non hanno potuto pagare in quel giorno ed essi saranno ammessi al pagamento il giorno successivo.

La preoccupazione dell'onorevole Sanguinetti mi pare simile a quella di un proprietario di una bottega, il quale, vedendo che gli avventori vengono in generale gradatamente, chi alle otto, chi alle nove, chi alle dieci ore, chi a mezzogiorno, dicesse fra sè: se venissero tutti quanti in una volta, che ampiezza dovrei io dare ai miei locali?

Come ben si vede, queste sono questioni che si risolvono all'atto pratico molto meglio di quello che si possa fare con disposizioni di legge e di regolamento.

PRESIDENTE. Io pregherei la Camera a non perdersi in vane discussioni; è necessario che facciamo un po' di cammino, poichè sono due ore che siamo sullo stesso articolo.

L'onorevole Cavallini ha proposto un emendamento all'articolo 8. Dopo le parole: *Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza*, egli proporrebbe si aggiungesse: *di cui all'articolo precedente*.

Parmi che la Commissione accetti questo emendamento.

NISCO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco poi mi avvertì che io tenessi conto di certi emendamenti da lui presentati un tempo. Lo pregherei quindi di accennare quale fra i suoi emendamenti egli crede possa trovare la sua sede in quest'articolo 8.

COCCO. Quando proposi gli emendamenti, il 16 dicembre, il nuovo progetto della Commissione non esisteva. Propongo adunque la soppressione degli articoli 8 e 9, che corrispondono ai numeri 9 e 10 del primitivo progetto.

PRESIDENTE. Ella dunque chiede la soppressione dell'articolo in discussione?

COCCO. Certamente.

PRESIDENTE. Ebbene, vuol dire che voterà contro; io non veggo che emendamento sia questo, se non se l'opinione di votare contro l'articolo.

TORNATA DEL 24 GENNAIO

COCCO. Mi permetta di dire le ragioni.

PRESIDENTE. Le dica pure.

COCCO. Altra volta io manifestai alla Camera i motivi che mi spingevano a proporre che si riesaminassero diversi articoli. Questa proposta allora non fu accolta; ma nello svolgimento della medesima io esaminava tra gli altri errori anche quello che riguarda appunto gli articoli sulle multe.

Secondo me, la multa importa un soprassello alle tante gravzze dei contribuenti, i quali, se non pagano alla scadenza, vanno soggetti, e per la legge comune e pei privilegi sulle imposte, ad una specie di procedura coercitiva.

Ora, se il contribuente viene coercito al pagamento perchè manca dei mezzi, domanderei alla logica della Commissione come si possa pretendere da questo contribuente il pagamento ancora della multa.

Ricordo che nell'altra discussione si faceva rilevare dall'onorevole ministro delle finanze la parsimonia e la meschinità di questa multa, poichè nell'articolo in esame n'è fissata la misura al due per mille, il di cui ammontare per venticinque giorni corrisponde al cinque per cento.

Ma ben vede o dovrebbe vedere il signor ministro delle finanze che coloro i quali hanno mezzi, ordinariamente alla multa non vanno incontro; ma invece le multe colpiscono coloro che non possono effettivamente pagare.

Ora nella massa generale delle popolazioni, specialmente nei paesi di poca o nessuna industria, il maggior numero dei contribuenti si troverà nella triste e penosa condizione di non poter adempiere alla scadenza fissata dalla legge.

Per tali ragioni e per quelle che ho già sviluppate altra volta e che non amo ripetere pregherei la Camera a convenire nella mia proposta di soppressione degli articoli relativi alle multe.

Ed in appoggio a questa preghiera aggiungo in pochissime parole un'altra osservazione che credo di molta importanza. Quando si tratta di esazione d'imposte, a me pare che tra i principii economici, morali e politici, i quali debbono informare la legge, debba esservi questo, di agevolare e render facili ed amicali i rapporti tra il contribuente e l'esattore. Ora, l'articolo della multa può far divenire l'esattore il nemico, il fiscale del contribuente, ed il contribuente la vittima dell'esattore.

E se l'esattore non sarà più che onesto, non sarà più che filantropo, diverrà la sanguisuga del povero contribuente. Quindi anche sotto questa veduta di evitare che si rendano astiosi ed odiosi i rapporti che debbono essere amichevoli anzi fraterni tra l'esattore ed il tanto aggravato contribuente, io insisto sulla soppressione o reiezione degli articoli relativi alla multa.

NISCO, relatore. Domando la parola.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

NISCO, relatore. Poichè la Camera crede inutile che

io prenda la parola per rispondere all'onorevole Cocco, io sono molto disposto a soddisfarla.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 8 che diventa 9.

(È approvato.)

« Art. 9. Tale multa sarà devoluta a beneficio dei rispettivi esattori. »

(È approvato.)

« Art. 10. Scorsi 5 giorni dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'esattore farà notificare, per mezzo di usciere riconosciuto dall'autorità finanziaria, un avviso a ciascun debitore ingiungendogli di eseguire il pagamento entro 20 giorni sotto pena degli atti esecutivi ed avvertendolo della decorrenza della multa.

« La mancanza di tal notificazione produce la decadenza dal diritto di percepire la multa prescritta per l'articolo 8, ed i proventi per le spese di esecuzione determinati con l'articolo 18. »

DE LUCA. In quest'articolo viene dichiarato l'obbligo all'esattore dopo cinque giorni di notificare per mezzo d'usciere il contribuente per avvertirlo che la multa corre in suo danno, e che dopo venti giorni si darebbe luogo ad atti esecutivi. Ora questa notificazione giudiziale per atti d'usciere, nel senso di far correre la multa, parrebbe inutile, perocchè *dies interpellat pro homine*, e quando il contribuente per avvertimento amministrativo era stato prevenuto e della scadenza e della somma a pagare, ogni altro avviso torna inutile.

Se multa deve correre, atteso il non seguito pagamento, è superfluo un nuovo avvertimento; ma se lo si vorrà, sarebbe da farsi amministrativamente e non in forma giudiziaria.

E si badi bene. La notificazione per atto di usciere, necessaria per gli atti di esecuzione e di precetto, non deve confondersi con l'avvertimento amministrativo. Mettendo l'esattore nella necessità di notificare, come l'articolo vuole, gravi difficoltà sorgeranno, e tutte in danno dei contribuenti per le maggiori spese, e della amministrazione per gli innumeri litigi che verranno. Nei paesi dove la mutazione di quota o di intestazione fondiaria non è obbligatoria, sarà difficile individuare i veri possessori dei fondi, i successori od aventi causa degli intestatari; e quindi sbagli, errori ed equivoci, e da questi liti e controversie. Se questo sistema può giovare all'amministrazione, lo si giudichi da sè.

Avverto queste cose per una migliore e più chiara redazione dell'articolo.

Insomma ammettendo l'articolo come è si nuocerebbe alla finanza, si nuocerebbe all'esattore, e si nuocerebbe ai contribuenti, perocchè se le spese le mettete a carico di questi ultimi sarebbe ingiustizia, per mancanza di necessità. Se le lasciate a carico dell'esattore, l'opprimerete assai, e non gli è giovevole la multa che vorrete dargli. Il danno poi della finanza, il disturbo e spostamento d'interessi in rapporto degli esattori, deriverebbe dalla difficoltà di avere esattori, e dalle molteplicità delle liti che sarebbero per sorgere.

In ultimo si minaccia all'esattore una decadenza di diritti.

Ma quest'ultima parte sta in contraddizione con quello che si è votato che la multa decorre dal quinto giorno della scadenza. Ora se dopo i cinque giorni l'esattore è obbligato a far la notificazione per avvertire il contribuente che decorre la mora del pagamento e la multa, che disposizioni di legge sono queste?

Ecco perchè io domando che gli articoli vengano coordinati, e che quest'obbligo di notificare al debitore, dopo i cinque giorni, sia cancellato; poichè è una disposizione contraria alla legge positiva, perchè fanno all'esattore, e perchè non giova all'amministrazione.

Se volete ammettere tale mora per la multa, non dovete dire scorsi cinque giorni dalla scadenza, ma dovete dire dal dì che si fa la intimazione. Ma siccome nell'articolo precedente si dice che *ipso facto* la multa decorre pel corso di venticinque giorni, a che la necessità di questa notificazione?

Io faccio queste semplici osservazioni, e prego il signor ministro a chiarirmi se io sbaglio, ovvero a rettificare l'articolo, se le trova giuste.

PANATTONI. La pratica ha già, secondo me, risolte le difficoltà che presenta l'onorevole De Luca. Le tasse vengono intestate a carico del possidente, e gli eredi di lui hanno l'obbligo di fare nei registri pubblici la nota del passaggio di possesso.

DE LUCA. No.

PANATTONI. Vi è una tolleranza sull'epoca assegnata ad annotare i passaggi, ma ciò non toglie che l'annotamento dei passaggi si richieda dalla legge, ovunque vogliasi un buon catasto. Io non conosco il sistema di tutti i catasti: bensì dichiarerei francamente catasto male ordinato quello in cui non si annotasse il movimento, ossia passaggio comune negli eredi o negli acquirenti. Ma comunque ciò sia, una sola osservazione risolve la difficoltà.

S'immagini pure un catasto dove non si notino i passaggi, e che i beni figurino attualmente in testa degli avi o dei proavi, e dei più remoti possessori. Necessariamente anche in questa ipotesi la cartella indicatrice della tassa da pagarsi viene recata al domicilio del possessore che oggi si conosco, o dove si presume che siano i suoi successori, o in ogni modo all'ultimo domicilio quando non si conosca una variazione.

Io faccio quest'avvertenza non solo perchè tale è la pratica delle provincie che io conosco, ma anche perchè si risolvono così le difficoltà, persino, di fronte a quanto accennava l'onorevole De Luca.

Ma io pregherei il preopinante, che per molta abilità si distingue, a non mettere innanzi difficoltà, ed a piuttosto aiutarci a risolverle.

La ragione per risolverle, a parer mio, è questa: la notificazione deve farsi dall'esattore, perchè essa è una preparazione alla esecuzione che dovrà venire di poi a carico del contribuente moroso.

Il successivo articolo dice: scaduto il termine di 20

giorni da questa notificazione che deve fare l'esattore si procede al pignoramento.

Bisogna bene che vi sia dunque un precetto, un comando, una intimazione a pagare affinchè rimanga costituito in mora il debitore prima che si possa senza altro pignorare i suoi mobili.

Quindi pregherei l'onorevole De Luca a non opporsi a che veramente sia fatta questa intimazione, questo precetto; ma piuttosto si compiaccia di suggerire per quelle provincie che egli conosce i temperamenti che crede più acconci, affinchè la notificazione sia fatta in modo da potere poscia pignorare i mobili del contribuente.

Uno schiarimento poi io voleva chiedere all'onorevole signor ministro, ed è il seguente:

Nell'articolo si legge, che la notificazione sia fatta *per mezzo di usciere riconosciuto dall'autorità finanziaria*. Ora, siccome questo usciere è quel medesimo che deve poi fare l'esecuzione sopra i mobili, io suppongo che s'intenda parlare di un usciere del mandamento, usciere che dovrebbe avere la fiducia del ministro, e che egli naturalmente sarà per riconoscere. Ma io non credo che l'onorevole ministro voglia creare una categoria nuova di uscieri. Questo nuovo sciame di uscieri finanziari per esigere le imposte io non lo crederei necessario, e pregherei anzi il ministro a non gravarne lo Stato.

Se la legge si affida agli uscieri mandamentali e loro commette ogni e qualunque esazione ed esecuzione, a me parrebbe che anche questa per le tasse possa essere, come le altre, a loro affidata.

SELLA, ministro per le finanze. Io non nascondo che le obiezioni sollevate dall'onorevole De Luca sono molto gravi, e per parte mia non esito a dichiarare che non mi oppongo alla proposta per esso fatta; ma siccome egli ha chiesta la parola, forse potrà anche meglio svolgere il suo concetto.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta all'onorevole Leopardi.

LEOPARDI. Aspetto che l'onorevole De Luca spieghi meglio la questione.

DE LUCA. Io ho inteso l'osservazione presentata dall'onorevole Panattoni, ed ho l'inteso l'invito che mi ha fatto e non esito appunto ad indicare in che modo dovrebbe farsi perchè si concilino le due cose, cioè che, quando si va ad atti esecutivi, vi preceda un'intimazione; ma, quanto al termine per poter esigere, non vi sia punto bisogno di notificazione.

Distinguiamo dunque nell'articolo due cose: prima, perchè l'esattore possa esigere basta la scadenza del termine; non vi ha necessità di alcuna intimazione, in conseguenza non vi ha bisogno di notificazione da farsi al contribuente per indicare la scadenza del termine dell'imposta dovuta.

Veniamo alla seconda parte: ma si può egli procedere ad atti esecutivi, senza precetto o comando come si dice?

No: è necessario il precetto, ma questo precetto che

TORNATA DEL 24 GENNAIO

inizia gli atti di esecuzione, è ben diverso da quella notificazione che si voleva; e per far decorrere la multa, e per aver diritto a riscuoterla.

Le osservazioni dell'onorevole Panattoni intorno alle intestazioni catastali potranno essere esatte, come io le credo esattissime per la sua provincia, ma io dico che sono ben diverse quelle che sono nelle nostre provincie del mezzogiorno.

In quelle provincie la mutazione di quota è facoltativa, non è tassativamente obbligatoria; l'intestazione è facoltativa, non obbligatoria, in modo tale che molti e molti pagano sotto il nome altrui. I compratori spesso pagano sotto il nome dei venditori, i successori pagano sotto il nome dei loro autori, ed in conseguenza sarebbe di grandissima difficoltà se si volesse andare ad indagare quali siano i successori, quali siano i veri contribuenti, determinare le loro quote, e quindi dividere l'articolo dell'intestazione fondiaria. L'articolo dell'intestazione fondiaria è complessivo, e quando vi sono successori od aventi causa, naturalmente l'esattore non può cercare da ognuno il tutto, bisognerebbe dividere, e questo nell'interesse delle finanze non può stare.

Adunque, come si deve fare? Noi abbiamo che in tutti i catasti, ove vi sono catasti, ed in tutti i registri, dove non vi sono catasti, vi sono i nomi dei contribuenti, e non solo vi sono i nomi dei contribuenti, ma vi sono i fondi, gli stabili su cui grava il contributo.

Ora qual è la disposizione di legge che possa venir a risolvere la questione nel senso il più equo? È precisamente l'intimazione sopra il luogo dove sono siti i beni gravati di fondiaria. Od il contribuente ha il domicilio effettivo nel comune, ed allora l'intimazione si fa precisamente nel domicilio del contribuente; od il contribuente non ha il domicilio nel comune, ed allora l'intimazione si fa presso coloro che sono o amministratori, o coloni, o fittuari del fondo, perchè il privilegio della fondiaria, risguardando beni stabili, è precisamente diretto sopra gli stabili.

Come avveniva, e come avviene nelle leggi napoleoniche che hanno imperato dal 1810 sino ad oggi, che imperano e che servono bene? Non vi è alcuna difficoltà: quando non si trova il contribuente, quando non è noto il domicilio, si va nel luogo ov'è il fondo gravato.

Or bene, l'avvertimento amministrativo si manda o al domicilio del contribuente se è nel comune, o alla persona che soprintende al fondo sia colono, amministratore, fittuario, e via dicendo.

Quando poi si procede ad atti di esecuzione o presso terzi, come il sequestro, o direttamente contro il contribuente, come nel pignoramento, gli atti devono essere giudiziali, e non vi è mezzo di frode, perchè i frutti dei fondi od i fondi stessi non possono essere sottratti all'azione della legge.

Quindi è che...

NISCO, *relatore*. Domando la parola.

DE LUCA... dopo aver fatto questa distinzione, e vo-

lendo coordinare perfettamente le varie disposizioni di legge, io domando la soppressione di quest'articolo, però colla dichiarazione che debba esservi supplito con quanto sono per indicare, cioè a dire che di notificazioni in quanto a scadenza non vi sia bisogno, ma che sia bisogno di una notificazione, precetto o comandamento, come si voglia dire, prima d'iniziare l'esecuzione; e questa debba essere intimata o al domicilio del contribuente essendo noto, o in mancanza di questo nel luogo dove sono situati i fondi, e se pure questi fondi mancassero di coloni, di amministratori, basti la notificazione all'ufficio comunale, poichè in questo senso appunto provvedono le leggi positive, quando è assente colui al quale deve essere notificata.

In questo modo otterrete lo scopo di non andare ad atti esecutivi senza precetto, otterrete che colui che deve pagare sia legalmente avvertito degli atti esecutivi che vanno a compiersi contro di lui, e non avrete lo sconcio che tanto l'esattore quanto l'amministrazione finanziaria si ingolfino in ispese che spessamente si farebbero inutilmente perchè le procedure non sarebbero ben dirette. Avrete infine ottenuto lo scopo di organizzare i procedimenti atti ad assicurare il servizio dell'esazione delle imposte.

Ecco i chiarimenti che ho creduto di dar brevemente tanto all'onorevole Panattoni quanto alla Commissione e al Ministero.

PANATTONI. Gli schiarimenti che ha forniti l'onorevole De Luca ci pongono in grado di prendere un partito. Questo può essere o di rinviare l'articolo alla Commissione; la quale, avendo sentito le difficoltà e le proposte, per superarle può trovare il modo di ripresentare nella prossima tornata una compilazione che soddisfi al bisogno. Oppure, siccome l'onorevole De Luca ha designato come nelle località che egli conosce si supplisca anche alla mancanza di annotamento del passaggio dei beni, che l'onorevole ministro deve stimare necessario al pari di me, io troverei che l'articolo stesso potesse anche conservarsi dicendo che « la notificazione sarà fatta secondo le pratiche vigenti nelle rispettive località. »

In questo modo, dove il domicilio del contribuente è conosciuto, benchè non sia registrata nel catasto la variazione del possesso, si profitta di codesta notorietà giuridica; dove però non vi è, si può procedere secondo le norme locali indicate dall'onorevole De Luca.

Insomma saremmo andati d'accordo in ciò, che l'articolo non si sopprima del tutto, e che la notificazione, avanti all'esecuzione, rimanga.

Dopo tutto questo, altro non mi resta se non tornare a pregare il signor ministro che voglia dirmi di quale usciere egli parla; io credo che l'usciera riconosciuta da lui sarà sempre l'usciera del mandamento.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

NISCO, *relatore*. Se permette l'onorevole Mellana io darei un chiarimento che credo potrà risparmiargli la pena di parlare.

MELLANA. Mi arrendo facilmente, ma sarà difficile che egli ottenga lo scopo. (*Si ride*).

NISCO, relatore. L'onorevole De Luca ha messo innanzi due questioni, se non isbaglio: l'una riguarda la esazione delle multe, l'altra l'esecuzione per non eseguito pagamento.

Egli dice, e sono perfettamente d'accordo con lui, che, quando si tratta di scadenze stabilite per legge, come quella della contribuzione fondiaria, il giorno non ha bisogno di essere indicato con alcun avviso, essendo da ciascun debitore conosciuto.

Io divido precisamente la sua opinione: tuttavia dirò che la Commissione a maggioranza ha creduto di adottare quest'articolo 10 per dare una garanzia al contribuente oltre al prescritto della legge generale.

Però quand'anche quest'articolo fosse tolto, e la proposta principale dell'onorevole De Luca accettata, egli deve osservare che nel seguente articolo è precisamente stabilito il modo e la forma con cui procedere agli atti esecutivi, cioè si è prescritto che si proceda al pignoramento dei mobili mediante un usciere. Nè alla regolarità del procedimento si viene a mancare per essersi detto di servirsi dell'usciere destinato dell'autorità finanziaria, anzichè dell'usciere del mandamento; poichè è cotesta una determinazione presa nell'interesse del contribuente, cioè allo scopo di diminuire le spese a suo carico.

Lasciando da parte la questione della qualità dell'usciere, e credendo sufficienti le spiegazioni che ho date in proposito, dico che quando l'usciere deve procedere agli atti d'esecuzione, deve cominciare coll'atto d'avviso. L'onorevole De Luca sa molto bene che non sarebbe possibile alcun oppignoramento di mobili se non precedesse un atto di avviso.

Dunque con l'articolo si provvede completamente a quanto in realtà riguarda il fatto degli atti esecutivi.

E dico schiettamente che sebbene come relatore sostenga il voto della maggioranza della Commissione di ammettere l'articolo 11, pure convengo che l'avviso di cui in esso è menzione è una cautela, un favore concesso al contribuente forse non senza danno della pratica esecuzione della riscossione. In ogni modo qualora la Camera voglia accettare la soppressiene proposta dall'onorevole De Luca, deve esser sicura che togliendo sempre al contribuente un favore, non gli toglie la garanzia strettamente voluta dalla legge.

MELLANA. Quanto mi ha sorpreso di meraviglia la proposta fatta dall'onorevole De Luca, altrettanto ho compreso come con molta premura sia stata accettata dal signor ministro, e come il signor relatore, dopo avere addotte ragioni che valgono a farla respingere, si affrettasse a dichiarare che era disposto ad accettarla.

NISCO, relatore. No, non mi sono dichiarato disposto a d accettarla.

MELLANA. Mi meraviglio e mi ha fatto proprio senso che l'onorevole De Luca, preoccupato d'inconvenienti, che dimostrerò insussistenti, abbia voluto aggravare ancora maggiormente i contribuenti colla sua proposta.

Egli vuole che, trascorsi i cinque giorni, di pien diritto corra a titolo di multa l'interesse del 70 per cento a carico dei morosi. Noi abbiamo attualmente questo diritto fiscale, ma non è mai permesso di esperirlo se prima non si manda l'avviso; e se questo avviso non è approvato dall'autorità amministrativa.

Col presente articolo, modificandosi indirettamente la durezza dell'articolo 8 si fa la somma grazia di credere che forse vi sarà ancora qualcheduno di questi esattori che non vorrebbero percepire così duramente come vuole la legge questo settanta per cento, per ciò solo sono trascorsi i cinque giorni. L'onorevole De Luca vuole condannarli irremissibilmente. E perchè questo? Perchè egli teme che, ammesso quest'articolo, vi sia incertezza nel sapere a chi si manderebbe questo avviso.

Ma io domando: come può esservi quest'incertezza? L'avviso non si può mandare se non a coloro a cui fu già mandato l'avviso di pagamento. Ora tutte le questioni legali che si fanno di eredi, di successori e cose simili, devono già essere tutte discusse prima del giorno in cui si manda l'avviso di pagamento a ciascun contribuente.

Ora, quest'avviso di cui qui si parla, non si ha a mandare che a quei contribuenti i quali non hanno pagato, e con questo avviso l'esattore dice che intende valersi del prescritto della legge e di far cominciare da quel giorno la decorrenza di questa multa, salve le misure ancora più forti dopo il termine fatale di venticinque giorni.

Ora, che male c'è nel lasciare ancora aperta questa strada? In cinque giorni i contribuenti si possono dimenticare.

In queste provincie si è sempre usato, anche sotto l'assolutismo, di mandar prima gli avvisi; poi per far decorrere questa multa (e mai una multa del 70 per cento come è stabilito in questa legge) ci voleva l'autorizzazione dell'autorità amministrativa.

Oggi non si vogliono queste cautele, e sull'emendamento De Luca si vuole proporre che trascorran questi cinque giorni senza la necessità di questo avviso, fondandosi su ciò che vi è incertezza nel dare l'avviso.

Io dico che questa incertezza nel dare l'avviso non vi può essere, perchè se vi sono i ruoli, l'esattore non ha che da mandare l'avviso a coloro che nel ruolo si trovano iscritti.

Ora, egli è quando si farà il ruolo che verranno tutte le questioni poste innanzi dall'onorevole Panattoni per la legislazione esistente in Toscana, e dall'onorevole De Luca per quella esistente nel Mezzodi; ma, ripeto è fuor di dubbio che l'esattore non ha da mandare quest'avviso di multa se non che a coloro i quali sono iscritti nel ruolo, e a cui fu già mandato l'avviso di pagamento.

Insisto poi perchè si voglia dare una risposta categorica all'onorevole Panattoni, non essendo senza importanza la sua osservazione. Si tratta d'impedire la creazione di un altro sciame d'impiegati; si tratta poi

TORNATA DEL 24 GENNAIO

di dare una qualche garanzia anche ai contribuenti. Perché si dice: quell'usciera che sarà riconosciuto dall'autorità finanziaria? Qual è questa autorità finanziaria? Nel comune non c'è che l'esattore, è lui che si nomina un usciere. Dunque, ripeto, qual è questa autorità finanziaria e locale? Desidererei che me lo sapessero dire. Questo è indispensabile, sia perché sia data una garanzia, sia per evitare che vi sia creazione di un nuovo sciame d'impiegati. Io credo che non si può evitare di ricorrere all'usciera del giudice mandamentale.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Comincerò dal punto in cui terminò l'onorevole Mellana. Egli domandava che cosa fosse quest'autorità finanziaria comunale o mandamentale. Di autorità finanziaria e mandamentale non si fa cenno in quest'articolo; qui si parla soltanto dell'autorità finanziaria che è rappresentata dall'Amministrazione. L'onorevole Mellana saprà che attualmente nelle nostre provincie esistono i così detti commissari alle esecuzioni, che sono appunto questa specie di uscieri *sui generis* che portano gli avvisi dell'alloggio militare, e poi procedono agli atti esecutivi. Ora, nel primo progetto era detto usciere in genere, ma siccome servendosi dell'usciera giudiziario si aveva l'inconveniente di gravare molto di più i contribuenti, con una spesa molto maggiore, così si è pensato d'introdurre il nuovo sistema mediante il quale l'usciera che compie quest'atto, sia un agente governativo nominato dall'Amministrazione delle finanze, e questo compie tale atto con una spesa molto minore; quindi non è il caso di aggravare ma di diminuire le spese.

Io poi mi associo volentieri all'onorevole Mellana quando combatte la proposta De Luca.

A tutta prima la proposta De Luca mi aveva fatto un certo senso, e quasi non era alieno dall'accettarla, ma quando ci ho pensato un poco meglio sopra ho veduto che sarebbe un inconveniente grandissimo il togliere l'articolo della Commissione.

Diffatti togliamo via gli equivoci.

L'onorevole De Luca ha parlato di scadenze di multe, e, non so, di pignoramenti; questo, dice, è stabilito dalla legge.

Bene sta: è stabilito dalla legge.

La multa decorre dopo il giorno 15; qui non c'è che dire, nè fa bisogno di notificazione.

Quanto alla scadenza dunque non vi è niente a dire.

Poi c'è la multa. Or bene, la multa decorre dal giorno 15, secondo la legge. Ma è ella cosa utile, è ella cosa umanitaria per parte del Governo di avvisare il contribuente che è caduto in multa, sì o no?

Molte volte succede che per un equivoco, per un caso qualunque, per una disgrazia qualunque, il contribuente volenteroso di pagare non paga, si dimentica di pagare; arriva l'avviso dell'esattore il quale gli dice: alto là, voi siete in multa, e la multa decorre dal giorno tale. Io credo che sia buonissima cosa dare

quest'avvertimento al contribuente, il quale andrà a pagare.

Dunque in questa parte abbiamo fatto tutto per il contribuente, e non c'è inconveniente di sorta per parte delle finanze.

Il contribuente pagherà volentieri quei pochi soldi che si danno a colui che porta l'avviso onde evitare gli altri danni che verrebbero dopo.

Quando poi si tratta di pignoramento, ben vede l'onorevole De Luca che è impossibile di venire ad esso senza avviso preventivo.

Dunque qual è lo scopo che si propone la Commissione?

La Commissione ebbe innanzi a sé questi due scopi.

Il primo scopo era di avvertire i contribuenti i quali in buona fede, o per errore, direi, involontario, sono in multa, avvertirli che si trovano in multa.

Secondo scopo era quello di far sì che nessuno potesse vedersi da un giorno all'altro pignorati i mobili senza avere un avviso preventivo. Siccome da una parte si fa un vantaggio al contribuente e per l'altra si fa tutto il possibile per non venire al pignoramento senza un preventivo avviso almeno di venti giorni, ben vede l'onorevole De Luca che l'articolo della Commissione non potrebbe essere cancellato; io, almeno per parte mia, non assento alla cancellazione.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca ha la parola.

DE LUCA. Io sono dolente di aver ora intese le osservazioni degli onorevoli Mellana e Sanguinetti. Io ho avuta la sventura di non sapermi spiegare, perchè, se avessero avuta la bontà di ben entrare nelle mie idee, avrebbero veduto che le cose da essi dette non erano nelle mie intenzioni. Io ho fatte delle osservazioni che tendevano a conciliare l'interesse dell'amministrazione con quello dei contribuenti; imperocchè quando si parla di una notificazione che io credo inutile, non si farebbe altro che aggravare i contribuenti di nuove spese.

Io ho distinto notificazione utile da notificazione inutile.

Io ho detto che era inutile una notificazione per avvertire della scadenza del termine, e di questo ne convengono (*No! no!*); e non ho parlato mai di pignoramento.

Perchè la cosa si possa intendere praticamente è necessario far conoscere che, quando nel catasto s'intesta una tassa ad un contribuente, quando l'annuale imposta è approvata, in allora si manda un avvertimento nel quale stanno segnate le epoche delle scadenze e le somme che si debbono pagare, e questo si manda al contribuente che è l'intestatario. Dunque nella pratica vi è già un avvertimento che si manda al contribuente e nel quale è segnato il giorno in cui deve pagare e la somma da sborsare. Ora, quando quest'avvertimento si è mandato, voi vedete bene che nessuno può ignorare, ancorchè ignori la legge, la somma di cui è debitore. La scadenza poi è fissata in primo dalla legge, ed in secondo luogo dall'avvertimento.

Io vi domando allora : che bisogno vi è di una notificazione giudiziaria, la quale porta delle spese, e non poche, e queste spese poi ricadono a carico dei contribuenti?

Voi vedete adunque che l'interesse compromesso è quello dei contribuenti. Dunque nell'articolo vi sono tre cose :

La prima è la notificazione dopo cinque giorni dalla scadenza; per far che? Per avvertire che fra venti giorni si procederà agli atti di esecuzione.

Questa notificazione è necessaria? Io vi ho detto che è necessaria, ma non deve confondersi con quella che è contenuta nell'avvertimento.

Multa. Si diceva: la notificazione è necessaria per far decorrere la multa. Ed io qui devo osservare che questo non ha alcuna influenza, imperocchè nell'articolo precedente quando si è autorizzata la multa si è detto :

« Il contribuente che non paghi l'imposta pel giorno della scadenza, o la paghi solamente in parte, sarà assoggettato alla multa. »

Ora, bisognava dire nell'articolo precedente che per dar corso a questa multa era necessaria una nuova notificazione; ma siccome l'articolo antecedente è stato votato, comprendete bene che non è per mia volontà, ma per effetto della votazione fatta che ho dovuto aggiungere quelle osservazioni.

Io non ho detto mai, e prego l'onorevole Mellana ad intenderlo bene, che quando si debbono iniziare dei procedimenti giudiziari non debba precedere un atto di precetto o di comandamento, come dicono, o di notificazione. Questo io non l'ho detto, non lo dico adesso; non lo poteva dire, perchè a me son note le leggi del paese, quindi è che per gli atti coercitivi e di esecuzione il precetto era necessario; non così per le altre circostanze già accennate. L'avvertimento di cui ho parlato deve essere amministrativo; se volete anche un avvertimento amministrativo anche per avvertire il decorrimiento della multa, fatelo pure, ma non mai un atto giudiziario che riesce dispendioso e dannoso.

Adunque, in conclusione, non gravate di spese inutilmente i contribuenti; non fate atti inutili e oziosi; non complicate le procedure; non create ostacoli alla percezione; non rendete impossibile o assai difficile il poter ritrovare degli esattori onesti, probi e solvibili.

MELLANA. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al deputato Allievi che l'ha chiesta prima.

ALLIEVI. Io voleva solo far osservare all'onorevole De Luca che le notificazioni di cui qui si parla non sono dirette allo scopo di far conoscere al debitore dell'imposta la sua scadenza, ma a fargli conoscere che se non paghi entro un certo tempo, si procederà agli atti esecutivi. Dal momento che l'onorevole De Luca ammette che una notificazione debba farsi prima che si proceda agli atti esecutivi, ebbene questa è appunto la notificazione a cui qui si riferisce la legge.

Se l'onorevole De Luca passa dall'articolo 11 al 12,

dove si parla appunto del procedersi al primo atto esecutivo, che è il pignoramento dei beni mobili, egli vedrà che questo non può farsi se non 20 giorni trascorsi dopo che è fatta la notificazione di cui si parla nell'articolo 11. Dunque lo scopo unico della notificazione contemplata nell'articolo 11 è appunto di fissare e di far avvertire al contribuente quel termine, trascorso il quale, ponno aver luogo gli atti esecutivi. Ma nell'articolo 11 si dice qualche cosa di più. Affinchè l'esattore medesimo sia spinto a fare questa notificazione in tempo debito, gli si aggiunge un impulso maggiore, lo si interessa con la privazione del beneficio della multa. Ciò non significa però che se l'esattore subito dopo il quinto giorno non ottiene di poter fare la notificazione, l'esattore sia per questo decaduto integralmente dal diritto di acquistare la multa.

Non è questo il senso della legge. Osservi l'onorevole De Luca che il senso della legge è di stabilire certi termini, da cui decorreranno i diritti rispettivi degli esattori e dei contribuenti. Se l'esattore non fa in tempo debito la notificazione, ciò porterà per conseguenza che tutto il tempo del ritardo è a beneficio del contribuente, il quale per esso non sarà obbligato a pagare la multa stabilita dalla legge.

In ogni caso, siccome un avviso debbe darsi prima di procedere agli atti esecutivi, e siccome la legge non contempla che una notificazione sola, io non comprendo come l'onorevole De Luca possa trovare una ragione di maggior spesa, a cui andrebbe soggetto il contribuente, per una ripetizione di atti di cui è esclusa l'ipotesi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mellana. Siccome però sinora, e dopo molto discorrere, non vi ha nessuna proposta, io lo pregherei di venire ad una conclusione.

MELLANA. Chiesi la parola per osservare all'onorevole De Luca, il quale teme di non essere inteso, che egli è tale oratore e tanto logico che è impossibile non faccia penetrare le sue idee negli altri, e tanto più poi a me che gli seggo vicino.

Io l'ho benissimo compreso; ma prego la Camera di considerare che c'è una questione di qualche gravità, e forse vi è un equivoco.

Siccome nell'articolo che abbiamo votato è detto che trascorsi cinque giorni dalla scadenza del pagamento dell'imposta corre la multa, l'onorevole De Luca dice: è inutile che voi facciate avvertire il debitore in quanto che c'è la legge che lo avverte.

Ma abbiamo l'articolo che stiamo discutendo che a parer mio, è una morale modificazione, se mi si consente il dirlo, dell'errore commesso nel 1°. Bisognava necessariamente stabilire da quando decorreva la multa. Ma quest'articolo dice che dovete mandare un avviso. Ciascuno di questi avvisi consta cinque centesimi; essi si sono sempre mandati per lo passato, ed è conforme all'equità il principio morale che gli esattori, ancorchè abbiano questi diritti, non li percevano se non che nei casi di necessità, e si astengano dal mandare

TORNATA DEL 24 GENNAIO

questi avvisi e di esigere le multe, perciocchè la pubblica opinione li riprovrebbe. Ora, osservo io all'onorevole De Luca, perchè col suo emendamento vuol togliere che l'esattore, al quale in genere coll'articolo votato abbiamo data questa facoltà così dura di poter percevere subito questa multa, esso lo possa modificare, come l'esperienza ha dimostrato per tanti anni che ci avveniva mettendoci l'obbligo di dover mandare l'avviso?

Quando passasse l'emendamento De Luca, ne verrebbe che l'esattore, senza neppur parlare, farebbe il proprio guadagno, percependo alla fine tutte queste multe. Quando invece fosse costretto a mandar l'avviso, non vi sarebbe pericolo che la multa cadesse sopra un qualche meschinello, che, o per disgrazia o per insolvibilità o per mera dimenticanza, non avesse pagato al giorno prefisso della scadenza.

Vi sarà qualche esattore che userà dei modi urbani nell'esazione, ma non mancheranno altri che saranno inesorabili vessatori.

Quindi io dico che questo articolo va lasciato tal quale, e dandone la spiegazione non quale la vuole l'onorevole De Luca, ma quella che, a parer mio, è la più naturale, come una modificazione all'articolo 10. Nell'articolo antecedente si è detto: «dopo cinque giorni decorrerà la multa;» l'articolo dopo dice: «correrà sempre quando voi abbiate preventivamente dato l'avviso che questa multa deve correre,» ed ecco che noi lasciamo così un intervallo di tempo nel quale possono intendersi percettore e contribuente.

DE FILIPPO. Ho domandato la parola, non tanto sulla questione che sinora si è discussa sull'articolo 10, ma per verità a me sorge un dubbio molto più grave di quello che ha preoccupato ormai l'onorevole De Luca.

Io credo, colla Commissione, che l'articolo debba rimanere perchè questo articolo serve al doppio scopo, come hanno giustamente osservato i miei colleghi della Commissione, e su di che non intendo di trattenermi più oltre la Camera.

Dico però che nel secondo comma dell'articolo sorge un dubbio, ed è il seguente. La mancanza della notificazione per parte dell'esattore che effetto produrrà? Se questa mancanza sarà totale, io credo che debba produrre un effetto; se la notificazione sarà differita di qualche giorno, ne debbe produrre un altro. A me pare che l'articolo contempli un solo caso: parla soltanto della mancanza della notificazione, mancanza la quale produrrebbe l'effetto che l'esattore non avrebbe diritto a riscuotere alcuna multa, di modo che per tutti i 25 giorni che egli dovrebbe esigere una multa del due per mille al giorno, ove mancasse di fare la notificazione di cui è parola nell'articolo, questo diritto più non avrebbe.

Intanto si può verificare questo caso, che l'esattore non manchi totalmente d'avvisare il contribuente, ma invece, anzichè mandar l'avviso scorsi appena i cinque giorni, lo mandasse al decimo giorno.

Rispetto al pignoramento, la legge provvede, perchè dichiara come l'articolo seguente, che il termine dei 20 giorni non sarà più, trascorsi i primi cinque giorni, cioè, non comincerà dal sesto in poi, ma incomincerà a decorrere dal giorno dell'avviso, talchè il pignoramento non si potrebbe fare più dopo 25 giorni dalla scadenza del pagamento, ma si farebbe dopo i 20 di dell'avviso. Quindi è provveduto dalla legge in quanto agli atti esecutivi ed ai loro termini.

Ma facciamo l'ipotesi che l'esattore, invece di mandare l'avviso dopo scorsi cinque giorni, lo mandasse il decimo, il quindicesimo giorno, quale sarà il risultato che ne verrà rispetto al suo diritto di riscuotere la multa? Lo perderà per intero, come pare che dica l'articolo medesimo, oppure lo perderà per tanti giorni, pei quali egli avrebbe avuto l'obbligo di mandare l'avviso al contribuente, e non l'ha fatto?

Questo mi pare sia il vero dubbio che presenta l'articolo 10, anzichè quello di cui finora si è tenuto discorso.

Epperò io crederei che la Commissione si dovesse occupare a combinar l'articolo in modo più esatto e che contemplasse entrambi i casi per vedere quando l'esattore deve intieramente perdere il suo diritto alla riscossione della multa, e quando per un ritardo portato nel darne avviso debba non riscuoterla per intiero, ma solo per una porzione.

Per le quali considerazioni, io pregherei l'onorevole presidente di non porre ai voti questo articolo, se prima non sia chiarito questo punto.

BERTEA. Io mi associo alla proposta dell'onorevole De Filippo, onde l'articolo sia rinviato alla Commissione, in quanto che ho riconosciuto fra gli oratori che hanno preso parte a questa discussione un assoluto dissenso intorno al punto dal quale parte l'obbligo della multa.

L'interpretazione naturale, a mio avviso, dell'articolo 10, sarebbe che la multa s'incorra dal giorno della scadenza del pagamento. Ma allora, a qual pro ordinate la notificazione per avvertire che la multa è già in corso? Appena accennato questo, si verifica subito il conflitto fra l'interesse dell'esattore e l'interesse del contribuente, poichè l'esattore luera il diritto alla multa in ragione dei giorni che ritarda a darne l'avviso al contribuente.

Ora, per essere logici, bisognerebbe far decorrere la multa dal giorno in cui è fatta la notificazione ai contribuenti, o fissare almeno un termine entro il quale questa notificazione debba esser fatta; altrimenti l'esattore aspetterà il vigesimoquarto giorno a fare tale notificazione, ed allora saranno già decorse tante quote di multa quanti sono i giorni trascorsi dall'epoca del pagamento.

Or dunque bisogna che la Commissione si preoccupi di questo, che la notificazione debbe avere un effetto efficace nel senso di mettere subito in avvertenza il contribuente che egli è già nello stato di debitore moroso contro il quale corre di giorno in giorno la multa.

Io poi colgo questa occasione per pregare l'onorevole ministro delle finanze a provvedere che nel regolamento per l'esecuzione di questa legge (giacchè anche per l'esecuzione di questa legge suppongo vi debba essere un regolamento) s'introducano tali norme da dare il carattere di vera ed efficace garanzia all'accennata notificazione, cioè che l'usciera il quale sia incaricato della medesima debba fare una relazione che la giustifichi autenticamente, perchè, supponendo che da una parte si asserisca che la notificazione è stata fatta, e dall'altra si neghi di averla ricevuta, chi potrà giudicare se sia o non sia il caso di applicare la multa?

Io mi unisco adunque con l'onorevole De Filippo, e domando il rinvio di questo articolo alla Commissione onde siano chiaramente fissate le disposizioni, trattandosi di materia di applicazione quotidiana.

PRESIDENTE. Mi pare che il Ministero e la Commissione accettino il rinvio di questo articolo....

NISCO, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo adunque all'articolo 11:

« Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè di alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'usciera suddetto al pignoramento dei mobili, eccettuati tutti quelli che per legge sono dichiarati insequestrabili, nonchè al pignoramento dei crediti, dei redditi fondiarii o non fondiarii del contribuente, ed anche dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta. »

MELLANA. Per il passato si faceva senza l'autorità giudiziaria per risparmiare tempo e spese, ma almeno vi era la garanzia dell'autorità amministrativa....

NISCO, relatore. Domando la parola.

MELLANA. Non intendò come senza alcuna cautela si vogliano mettere i contribuenti nelle mani degli esattori, non conosco un fatto eguale in alcuna legislazione; non so che in altre legislazioni si lasci in disparte l'autorità giudiziaria per l'autorità amministrativa. Sono eccessi che si fanno nell'interesse delle finanze, ma se sia necessario ricorrevi, lo giudichi la Camera.

NISCO, relatore. Prego l'onorevole Mellana di osservare che il titolo in virtù del quale agisce l'esattore è precisamente un titolo esecutivo, è il ruolo. In virtù di questo titolo si va a domandare al debitore, ch'è il contribuente, la quota d'imposta. Egli sa benissimo che quando si agisce in virtù di titoli esecutivi, non vi è bisogno di decreti di magistrati, nè d'altra autorizzazione; sicchè la Commissione nell'ammettere questo articolo non ha fatto altro se non che applicare il principio del diritto comune all'esazione dell'imposta fondiaria. Se l'onorevole Mellana vuole da una parte garantire i contribuenti, ed in questo spero ch'egli vorrà credere ch'io sono con lui, deve per altra parte rendere possibile l'esazione dell'imposta onde lo Stato sia e prosperi.

Il volere che un esattore debba ricorrere al magistrato o ad altra autorità per avere ordinanza o sen-

tenza che gli conceda di eseguire un titolo che per sè stesso è autentico ed eseguibile è proprio un volere per amore dei contribuenti annullare il contributo.

Quindi prego la Camera d'accettare quest'articolo, il quale, lo ripeto, non è altro che l'applicazione della legge comune alla legge della percezione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha chiesto di parlare?

SANGUINETTI. Ho chiesto di parlare. Non voglio far altro che dare una spiegazione di fatto all'onorevole Mellana...

PRESIDENTE. La dia alla Camera.

SANGUINETTI. ...il quale spero che si acquieterà alle mie parole.

L'onorevole Mellana disse: prima esisteva l'intervento dell'autorità amministrativa, ora non volete nè l'autorità amministrativa, nè l'autorità giudiziaria, quindi non c'è più garanzia per i contribuenti.

L'intervento dell'autorità amministrativa non si riferisce agli atti di pignoramento, ma alla lista di coloro contro i quali si richiede la compulsione. Ora, la compulsione nel caso nostro è già decretata dalla legge, perchè la legge ha già stabilito che chi non paga il 15, incorre nella multa, e dopo la multa vengono gli atti esecutivi. Ciò fatto, l'intervento dell'autorità amministrativa non può più aver luogo, perchè all'autorità amministrativa si è sostituita nel caso nostro la legge.

Resta l'atto del pignoramento, ma quest'atto anche nelle antiche provincie non era punto controllato nè da atto dell'autorità amministrativa, nè da atto dell'autorità giudiziaria.

Dico poi all'onorevole Mellana, che essendo egli tenero dei contribuenti non vorrà far intervenire in questo pignoramento l'autorità giudiziaria, perchè quando anche non si trattasse che di un'imposta di pochi centesimi, i mobili del povero contribuente se ne andrebbero tutti nelle spese della giustizia.

Io prego quindi l'onorevole Mellana di mostrarsi anche in questo caso tenero come è dei contribuenti.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Mellana.

MELLANA. Ho domandato la parola per dare una spiegazione.

Io non so come non mi sia fatto intendere. Io ho anzi esclusa l'autorità giudiziaria, ed ho detto che era necessario un decreto dell'autorità prefettizia. Mi si risponde che vi è il ruolo; ma tutti sanno come contro il ruolo vi sia appunto la via di ricorrere all'autorità prefettizia, e come anche contro il ruolo si possa agire.

Dico poi all'onorevole Sanguinetti che mai da noi non è stata fatta facoltà all'esattore non solo di fare il pignoramento, ma nemmeno di mandare la bolletta militare, se prima non vi era un decreto dell'intendente, il quale è una vera garanzia senza alcuna spesa per i contribuenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato.)

TORNATA DEL 24 GENNAIO

« Art. 12. Il fittuario, il colono e l'inquilino potranno sussidiariamente essere astretti per la contribuzione del fondo che essi tengono anche per quella rata del loro dare che avessero pagato anticipatamente al proprietario, contro cui avranno diritto al rimborso ed all'equivalente ritenuta sulle rate venture. »

DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al deputato Bertea.

BERTEA. Io voglio proporre la soppressione di questo articolo.

Io considero come pericolose tutte le disposizioni inserite incidentalmente nelle leggi, che vengono a turbare l'armonia delle disposizioni del Codice civile. Ora, siccome riscontro nel Codice civile Albertino una disposizione che sancisce il privilegio al fisco per l'esazione dei tributi, e ritengo che la medesima si trovi nei Codici delle altre parti d'Italia, sebbene non li conosca perfettamente, il qual privilegio per disposto dell'articolo 2057 si estende eziandio al debito dei coloni e conduttori verso il proprietario, non vedrei una ragione sufficiente per mantenere la disposizione contenuta in quest'articolo 12, tendente ad obbligare l'inquilino ed il fittuario anche per ciò che abbiano anticipato.

Io trovo esorbitante questa disposizione in quanto scorgo che non vi è nessun'altra eccezione consimile nella nostra legislazione, salvo quella che riguarda i fitti pagati anticipatamente in caso di subastazione di beni. Ma allora si comprende come la buona fede del compratore potrebbe essere compromessa dal pagamento anticipato e fuori d'uso dei fitti relativi; e d'altronde in quel caso vi è subito la correzione nella rivalsa che ottiene il creditore nella stessa distribuzione del prezzo.

Qui invece il fisco ha tutte le garanzie immaginabili, quella dei frutti che sono propri del padrone, e l'azione esecutiva sul fondo stabile; quindi è un voler intralciare le contrattazioni quando si stabilisca che il conduttore possa essere obbligato anche per le contribuzioni; è questo un incaglio che a me sembra esorbitante.

Ma vi sono ancora due altre ragioni in appoggio della mia proposta.

In primo luogo è dichiarato nell'articolo 12 che il colono, il fittuario e l'inquilino potranno *sussidiariamente* essere astretti a pagare anche per quella rata del loro dare che avessero pagata anticipatamente al proprietario. Or dunque diventa in ogni caso illusoria quest'obbligazione dal momento che sappiamo per nozione di diritto civile che il debitore sussidiario non è obbligato a pagare se non quando siasi esperiti contro il debitore principale tutti i mezzi di escussione. Quindi se avete l'azione contro il debitore principale, che è il proprietario degli stabili, sareste indeclinabilmente obbligati a cominciare ad agire sopra gli stessi beni che vi sarebbero indicati dal debitore sussidiario, e non potreste agire contro il medesimo se non dopo

aver consumata tutta l'azione civile contro il debitore principale.

Per ultimo voi inserite nella vostra disposizione il diritto al fittuario o colono ed inquilino di avere il rimborso e l'equivalente sulle rate venture; ma, e quando si tratta delle contribuzioni dell'ultimo anno, dove andrà il conduttore a prendere la rata ventura sulla quale avere il rimborso?

Ecco le ragioni della mia proposta.

Io dico pertanto che, avuto riguardo al complesso delle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, dell'incaglio, cioè, che ne soffrono le contrattazioni, e del nessun pericolo che abbia a correre l'azione del Governo per ottenere il pagamento delle imposte che gli sono dovute, ritengo che sia superfluo l'articolo 12, e ne propongo, come dissi, la soppressione.

DE LUCA. Io voleva dire in parte le stesse cose dette dall'onorevole preopinante.

Anche le leggi del mezzogiorno d'Italia provvedono perchè gli esattori possano percepire le imposte; quindi è che l'obbligo sussidiario imposto agli inquilini è un obbligo il quale, come sta scritto, è gravoso, è ingiusto e complica la procedura.

L'inquilino può pagare mediante un avviso dell'esattore, vale a dire che l'esattore procede a sequestro delle sue mani, vale a dire che l'inquilino è invitato a versare la mercede della sua locazione in mano dell'esattore.

Ora, se vi è privilegio, e le leggi accordano questo privilegio, non si vede perchè l'inquilino lo si voglia responsabile verso il proprietario.

Io debbo osservare una cosa: nell'articolo precedente, ed anche negli altri articoli, vi è una confusione di lingua. Quello che nelle leggi di qui si definisce sequestro è il pignoramento accennato nel Codice delle Due Sicilie, e viceversa. Quindi per noi è sequestro nelle mani dei terzi, o dell'inquilino, o del fittuario di tutto quello che è dovuto al proprietario del fondo che deve la contribuzione fondiaria; ed è pignoramento l'esecuzione che si fa sui mobili, o sugli stabili del debitore contribuente. Dichiaro ciò per bene intendervi.

Quindi l'inquilino, dovendo, potrà e dovrà versare per conto del proprietario nelle mani dell'esattore che gliene avrebbe fatto invito, ed essendo debitore e non pagando, sarebbe egli stesso soggetto ad esecuzione giudiziaria.

Ma qui l'inquilino si vorrebbe debitore sussidiario, e questo non è giusto. Se voi ammettete il sussidio, che cosa ne avviene?

Avverrà: 1° che vi obbligherà ad escutere il debitore principale e sui mobili e sugli immobili; e ciò varrà dispendio per l'amministrazione, ed inutilità dell'azione sussidiaria, giacchè esiste lo stabile da escutersi e sul quale gravita il contributo fondiario; 2° che venite a creare uno sconcerto economico, perocchè ogni fittuario, togliendo a scusa il pagamento fondiario, apre lite

col suo locatore; 3° che un proprietario avendo molti inquilini, tutti chiamati in sussidio della contribuzione, potrebbe uno essere astretto a pagare e l'altro no, od almeno potranno trovarsi in una grande complicazione e così venirne uno sconcerto. Quindi è che, se il tesoro tiene il privilegio sopra i frutti del fondo, sopra le mercedi delle locazioni, e questo già stando nella legge, è inutile che qui sia espresso.

Vi ha di più. Quando gl'inquilini, per esempio, pagano in anticipazione, allora le leggi del Mezzogiorno richiedevano che questo pagamento fosse dimostrato con data certa, perchè altrimenti vi potrebbe essere stato un concerto; ma quando ha dimostrato con data certa di aver pagata tutta la mercede, come potete ritenere poi l'obbligo ai fittuari?

Per queste ragioni e per quelle che ha dette prima di me l'onorevole preopinante, domando che quest'articolo si sopprima.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Dopo quello che hanno opportunamente rilevato gli onorevoli Berteà e De Luca, io ho poco da aggiungere. Nell'articolo attuale non ci dobbiamo preoccupare dei modi di esecuzione, sibbene delle esorbitanze che produrrebbe l'articolo stesso se fosse inteso nel suo rigore letterale. L'articolo è concepito in una maniera troppo generica ed esorbitante. Se intende che sieno tenuti gl'inquilini ed i conduttori per quella parte del loro dare che avessero anticipata ai proprietari fuori di bisogno, ed in un modo ultroneo, allora intendo che sia giusto l'articolo. Ma se l'anticipazione viene per la legge del contratto, e per l'obbligo che incombeva agl'inquilini ed ai conduttori specialmente se vi concorrono gli usi locali, come accade nell'anticipazione delle pigioni, allora essi hanno adempiuto al loro dovere sotto la fede del patto e sotto la protezione della legge e degli usi; ed in tal caso starò a vedere se vi sarà nel fisco un tal privilegio da obbligare i conduttori e gl'inquilini a pagare due volte.

Io spero che la Commissione si penetrerà della mia distinzione, e per lo meno vorrà chiarire e modificare l'articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

NISCO, relatore. Io farò osservare all'onorevole De Luca che bene o male (e giustificherò che ho fatto bene), ho tolto quest'articolo tale quale è, e colle parole stesse, dalla legge napoletana sulla percezione delle imposte.

L'onorevole De Luca può avere la cortesia di leggerle e riscontrarle, e troverà che io non ho avuto l'onore, nè d'inventare, nè di modificare.

Passo a dire le ragioni per le quali io accettai questa disposizione esistente nelle leggi napoletane.

Osservava l'onorevole Berteà, che sono i frutti dei fondi che pagano le contribuzioni, ed io precisamente divido quest'opinione. Però i frutti possono essere frutti in natura, oppure frutti che sono rappresentati da un capitale che si chiama rendita.

Laonde, quando io ho detto che il fittuario, od il co-

lono, debba pagare le contribuzioni dirette per l'anno corrente, non ho detto forse che coi frutti del fondo si paga la contribuzione infissa sul fondo medesimo.

Io fo poi osservare agli onorevoli miei colleghi che mi hanno preceduto che tanto nel Codice Albertino, quanto nel Codice napoletano è stabilito un privilegio a favore dello Stato pel contributo fondiario, sicchè in nome di cotesto privilegio si potesse in generale agire sui fondi per la riscossione della tassa. Ma nel Codice che ora andremo a generalizzare, la Dio mercè, per tutta Italia, questo privilegio è tolto, ed a ciò provare non avrei che a leggere l'articolo 1926.

Dunque, o signori, se il privilegio non esiste e se i frutti del fondo debbono precisamente pagare le contribuzioni fondiarie, il dichiarare che l'inquilino ed il colono paghino il debito dell'imposta sembra disposizione perfettamente giusta, perfettamente logica. Ed io dico di più che la è economicamente applaudita nei paesi più liberi del mondo per forma che gli economisti inglesi l'hanno riconosciuta conseguenza necessaria del diritto dello Stato ad imporre una tassa sulla proprietà immobiliare. Essi ritengono coteste tasse una partecipazione alla rendita del suolo.

Quindi io domando: come si può esercitare il diritto di partecipazione ad una rendita quando voi, date il mezzo a colui che è possessore dell'immobile di poterla alienare?

E pasando dalla parte generale teoretica alla parte pratica, io chiedo all'onorevole Berteà, se un proprietario che ha dei vasti latifondi in un comune, oppure dei casamenti, e li affitta, si faccia anticipare cinque o sei anni di fitto, e se egli non vive e non ha casa nel comune, che resta a fare all'esattore per riscuotere la imposta? Non altro che procedere al pignoramento ed alla espropriazione. Ora, egli è appunto questo che si vuole evitare. Noi dobbiamo trovare il modo di percepire l'imposta col minor danno reale possibile di colui che la deve pagare. D'altra parte dobbiamo rendere possibile ed accettabile la riscossione a rischio e pericolo dell'esattore, ufficio che nessuno accetterebbe qualora per esser rimborsato dovesse procedere ad una espropriazione.

Di più; quanto alla difficoltà che cotesto articolo non renderebbe possibile gli affitti o le colonie, mettendo un pericolo simile sulle spalle dei coloni e degl'inquilini, io rispondo che sono 60 anni decchè nel Napoletano una simile legge è in vigore, e l'onorevole De Luca non avrà cagione di smentirmi...

DE LUCA. Domando la parola.

NISCO, relatore.... ond'è che io non so perchè non si possa adottare anche nella legislazione del regno d'Italia, a cui abbiamo il precipuo debito di assicurare la robustezza dell'erario.

Ed aggiungo ancora che, se noi abbiamo tolto dalla legge di riscossione erariale la invereconda coazione dei piantoni, di coloro cioè che si vanno ad impiantare nella casa del contribuente fino al pagamento; se abbiamo tolto ogni esercizio di azione personale contro

TORNATA DEL 24 GENNAIO

al contribuente stesso, certamente è d'uopo di conservare almeno queste disposizioni che danno allo Stato, e per esso a' suoi agenti, i diritti medesimi del condomino fino alla concorrenza della tassa afferente al fondo o alla casa che si ha a titolo di fitto in godimento.

Pensate, o signori, che la presente legge è comune a tutta Italia, e che se la sicurezza della percezione fondiaria manca, viene a mancare la zavorra che sostiene fra tante diverse procelle la nave dello Stato.

BERTEA. Mi pare che l'onorevole Nisco si sia messo in una singolare contraddizione allorquando desumeva dalla soppressione fatta nel nuovo Codice della disposizione relativa al privilegio del fisco la necessità di introdurlo nella presente legge.

Egli ha dichiarato che il Codice, che chiameremo tra pochi giorni italiano, deve essere Codice del progresso. Se i compilatori adunque di quel Codice trovarono tanto esorbitante la disposizione che accordava il privilegio al fisco per le contribuzioni, da determinarli a sopprimerlo, con qual diritto l'onorevole Nisco vuole non solo mantenerlo nella condizione in cui già si trovava nella legge civile, ma aggravarlo estendendolo alle anticipazioni fatte dai coloni e dagli affittuari, mentre prima essi non ne erano colpiti se non in quanto fossero tuttavia debitori?

Questo argomento si volge contro la teoria dell'onorevole Nisco, mentre se nel progetto del nuovo Codice fu soppresso il privilegio del fisco non è lecito introdurlo di sbieco in una legge di semplice riscossione delle imposte.

In secondo luogo io chiederò all'onorevole Nisco come potrà un proprietario farsi pagare anticipatamente il fitto di un anno quando la locazione sia fatta per un anno solo ed il colono non sa ancora quale sia la quota d'imposta che deve cadere su quel fondo.

Se vi fosse veramente, come dice l'onorevole Nisco, un pericolo per le finanze di perdere l'imposta, io comprenderei il suo interesse per le medesime; ma quando c'è uno stabile sul quale si può in definitiva esercitare il massimo di tutti i privilegi, cioè l'espropriazione pel pagamento del debito, non vedo la necessità di conturbare le contrattazioni degli affittamenti coll'inserire una disposizione la quale sarà fonte di continui litigi, perchè sarà sempre difficile determinare ciò che s'intenda per pagamento anticipato secondo le diverse consuetudini dalle quali esso è regolato. E poi non si sa nemmeno preciso che cosa voglia significare la frase *rata del loro dare*, frase troppo generica che lascia incerto se si comprendano anche i frutti di natura trattandosi del colono. E sarebbe invero un'assurdità il lasciare al colono il diritto di ritenenza dei frutti contro il padrone unicamente nella supposizione che le contribuzioni non siano state pagate; sarebbe questo un erigere per così dire il colono in giudice della condotta del suo padrone.

E sebbene io non conosca tutte le condizioni della colonia nelle varie provincie d'Italia, siccome però sta

nell'indole della medesima la semplice divisione dei frutti, egli è impossibile il discorrere in proposito di *rate del dare* se non in quel solo senso che conseguirebbe della ritenzione del frutto.

Or dunque ripeto che, qualunque siano le disposizioni già esistenti nelle provincie napoletane, qualunque sia la fonte dalla quale l'onorevole Nisco abbia dedotto il suo articolo, sta in fatto che, con questa legge si molestano e si incagliano le contrattazioni, non si produce un reale vantaggio alle finanze, e si creano occasioni di litigi inesauribili. Per conseguenza io insisto nella chiesta soppressione.

DE LUCA. Io dirò solo due parole per rispondere all'onorevole Nisco, che comunque la legge del 1810 che poscia fu modificata nel 1817 e in seguito ebbe ancora molte e molte modificazioni per rescritti e per decreti, forse contenga la disposizione da lui accennata, pure nella pratica, in fatto di fondiaria, veniva eseguita in questo modo, cioè che l'inquilino, il fittaiuolo non poteva esentarsi dal pagarla quando il proprietario del fondo non pagava il contributo, ma purchè fosse debitore.

Nella pratica come si procedeva? L'esattore o percettore mandava un impedimento amministrativo, non giudiziale, ciò con poca spesa perchè era in forma amministrativa che non costava niente all'inquilino o fittaiuolo di pagare il percettore perchè il tesoro veniva ad esercitare il suo privilegio.

Allora l'inquilino o diceva: io ho pagato e non debbo nulla, ovvero diceva: io debbo, e quanto egli doveva al padrone pagava, e doveva pagare a preferenza di tutto, perchè il tesoro era privilegiato, quantunque nol fosse sempre presso di noi.

Dunque, quando non doveva, egli era tenuto a giustificare di non esser debitore, e doveva mostrare un contratto per data certa colla sua buona quietanza.

Ma ora, dico io, immaginate un fitto di un anno come diceva testè l'onorevole deputato Bertea, e che l'inquilino avesse pagato tutta la sua pigione di un anno, e come volete voi che pagasse di nuovo?

Io dico la cosa come avveniva: se abuso vi era, non capisco come s'insista per sanzionare una cosa di cui si riconosce l'erroneità.

DE FILIPPO. Domando la parola.

DE LUCA. E seppure nella legge vi fosse stata questa obbligazione, io vi dico che è un errore nefasto, è un errore che deve cancellarsi e che non deve riprodursi, da qualunque fonte si attinga, in una legge nuova, poichè, ripeto, cozza colla giustizia, con tutti i principii di giustizia distributiva e con tutte le leggi positive. Ci è una quistione, ed è quella di vedere se si era pagato in frode od in buona fede, ed è perciò che si chiedeva il contratto con data certa, vale quanto dire non si poteva defraudare il tesoro, esso non ci perdeva niente, il tesoro aveva sempre i mezzi di farsi pagare sia colla vendita dello stabile, col sequestro dello stabile; poteva mettere un amministratore; l'esattore era autorizzato per legge a sequestrare il fondo, ad affittarlo per suo conto, ad amministrarlo.

Ora una disposizione di questo genere non dovrebbe riprodursi con grande scandalo del progresso, della civiltà e dell'umano sapere.

DE CESARE. Io credo che gli onorevoli De Luca e Nisco non sieno molto lontani l'uno dall'altro.

Le cose nelle provincie meridionali procedevano come ha detto l'onorevole Nisco. Ci era un abuso senza dubbio. Lo Stato procedeva al sequestro del fondo, e non voleva sapere, se l'affittuario aveva ricevuto o no un'anticipazione; questa era una faccenda che restava a concertarsi tra il proprietario e l'affittuario. Il Governo andava difilato sul fondo, sul quale doveva percepire la fondiaria, sequestrava tutto ciò che incontrava, si faceva pagare e dopo poi l'affittuario e il proprietario se la intendevano.

In questo forse v'è abuso se l'affittuario non deve nulla al proprietario; ma intanto lo Stato dove volete che vada per farsi pagare? Dovrà andare sul fondo, dovrà andar a sequestrare i frutti pendenti di questo fondo; diversamente l'esattore deve fare tanti giudizi di espropriazione, e se non li fa l'esattore, bisogna che li faccia lo Stato.

I crediti di finanza, signori, non sono i crediti privati; le leggi di finanza vanno sommariamente, vanno per *summa capita*; lo Stato ha bisogno di vivere, ha bisogno di riscuotere, ha bisogno di avere i denari in cassa, e se va facendo giudizi d'espropriazione con i contribuenti, è impossibile che si regga.

Per queste ragioni, io credo che l'articolo della Commissione possa rimanere, portandoci però una modificazione nel senso delle osservazioni fatte dall'onorevole De Luca, cioè, prevedendo il caso che l'affittuario abbia anticipato un'annata.

Io credo che la Commissione farebbe bene così. Ci pensi, e domani presenti una nuova redazione, la quale possa soddisfare ai voti della Camera.

Voci. A domani!

NISCO, relatore. No, dopo due anni credo che la Commissione ha potuto pensarvi.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola.

DE FILIPPO. Indubitatamente la questione, come diceva l'onorevole Nisco, è stata molto maturamente discussa dalla Commissione. Essa ha veduto gl'inconvenienti di cui ora si è parlato, ma ne ha veduti altri che sono egualmente gravi, e forse più gravi di quelli accennati dall'onorevole De Luca.

L'onorevole De Luca comprende benissimo che è la cosa più facile del mondo che un padrone di casa si metta d'accordo coll'inquilino, e che si facciano una quietanza di cinque, di sei anni di pagamento di locazione o di estaglio.

Io domando: in questo caso, come è possibile evitare la collusione, la frode? come è possibile che l'esattore si rivalga delle somme ch'egli ha anticipate al tesoro?

S'incontrerà per conseguenza molta difficoltà di trovare esattori, se non si dan loro i mezzi di rimborsarsi di ciò che sono obbligati di pagare allo Stato, sia che l'abbiano o non l'abbiano riscosso.

La questione è molto grave; limitare il privilegio al caso in cui l'inquilino non debba nulla, sarebbe inutile, perchè allora si impone un sequestro, come si fa...

SANGUINETTI. Domando la parola.

DE FILIPPO... in qualunque altra circostanza. Una maggiore agevolezza bisogna pur darla alla finanza, e questa sta precisamente in ciò che stabilisce l'articolo di cui trattiamo.

Si dice che, votando l'articolo, l'inquilino potrà pagare due volte. Lo capisco, ma può succedere nell'unico caso (e posso parlarne perchè è successo a me stesso) in cui, quando si viene a far il sequestro all'inquilino, questi si trovi al termine della locazione e non abbia da fare altro pagamento al proprietario. In tutti gli altri casi, quegli ha sempre il mezzo di rivalersi.

Tuttavia riconosco che la questione è molto grave, nè tale forse da essere sciolta con maturo giudizio in questo momento, e mentre siamo al termine della tornata. Indi, giacchè si sono alla Commissione rinviati parecchi altri articoli, sarebbe per avventura utile rinviarle anche questo, affinchè lo riesamini insieme cogli altri.

SELLA, ministro per le finanze. In tal caso io prego coloro i quali si sono preoccupati del grave pericolo accennato da alcuni membri della Commissione e dall'onorevole De Cesare di voler indicare alla Commissione stessa i temperamenti ch'essi credono convenienti, ond'essa sia in grado di comporre una formola che tolga tutte le difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque coloro che hanno preso parte a questa discussione sono pregati di intervenire in seno alla Commissione, e a tale scopo inviterei l'onorevole Nisco a dire a qual ora si riunirà.

NISCO, relatore. Alle ore undici del mattino.

PRESIDENTE. Va bene, alle ore undici del mattino. La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette;

2° Discussione del progetto di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana,

3° Svolgimento della proposta di legge presentata dal deputato Macchi per una iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di una rendita in favore dei creditori del Governo provvisorio di Lombardia del 1848;

4° Discussione del progetto di legge relativo alla rinnovazione del termine dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali.